ARS_LIGURIA.ARS.RU.I.0011105.16-12-2015

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/54888561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Procedura di gara aperta per la fornitura del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari prodotti dalle AA.SS.LL., dagli EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria

DIALOGO TECNICO

Verbale di presa visione dei contributi presentati dagli operatori economici partecipanti al "Dialogo tecnico"

Il giorno 16 del mese di Luglio dell'anno duemilaquindici, alle ore 09,30 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64, Genova, si è riunita in seduta non pubblica la Commissione tecnica della gara a procedura di gara aperta per la fornitura del servizio di "raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari prodotti dalle AA.SS.LL., dagli EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria" per visionare i contributi presentati dagli operatori economici partecipanti al Dialogo tecnico pubblicato in data 26 Maggio 2015.

Sono presenti:

Cognome	Nome	Incarico e struttura di provenienza
REVELLI	Dott. Franco	Dirigente Medico c/o A.S.L. n. 1 Imperiese
MONTECUCCO	Ing. Giacomo	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione c/o E.O. Ospedale Galliera
PASQUARELLI	Dott.ssa Marina	Dirigente Medico c/o A.S.L. n. 3 Genovese A.S.L. n. 3

Quali componenti della Commissione tecnica – nominata con determinazione n. 92 del 30/04/2014.

e in rappresentanza della Centrale Regionale di Acquisto:

- Dr. Luigi Moreno COSTA RUP
- Sig.ra Loredana LOTTI Collaboratore Amm.vo

La Commissione tecnica dà preliminarmente atto che:

- In data 26/05/2015 è stato pubblicato l'avviso di "Dialogo tecnico" volto a invitare gli operatori economici, che fossero interessati alla procedura di gara de qua finalizzata, a formulare osservazioni per il perfezionamento della documentazione di gara di prossima indizione.

- Il termine per la formulazione da parte degli operatori economici dei propri contributi fissato per il 19 Giugno 2015.

Si evidenzia che la procedura del dialogo tecnico, adottata per tutte le gare dell'ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto, è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza e a rendere più trasparenti le modalità di partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, salvaguardando la parità di condizione dei concorrenti del mercato. Eventuali critiche manifestate in questa fase senza alcun intento costruttivo non rispondono all'obbiettivo di conciliare le esigenze di tutti i soggetti (pubblici e privati) coinvolti, e rappresentano unicamente sterile polemica.

Ciò posto la Commissione tecnica procede all'esame delle varie osservazioni formulate dagli operatori economici:

Osservazione 1
CAPITOLATO TECNICO - SEZIONE A
Art. 2 lettera g) gestione dei rifiuti radiocontaminati
L'opzione sul tipo di strumento di rilevazione del tipo "PORTALE" prevede dei costi d'installazione che sicuramente andranno ad incidere notevolmente sul prezzo del servizio, quindi sarebbe opportuno quantificare quante aziende committenti vogliono questo tipo.
Risposta 1:
Nel capitolato definitivo saranno inseriti i dati aggiornati dalle singole Aziende Committenti.

Osservazione 2
CAPITOLATO TECNICO - SEZIONE A
Art. 5
- **Punto 1- contenitori riutilizzabili o monouso per rifiuti infetti o presunti tali**

Riteniamo che il consumo dei contenitori monouso non superiore al 20% dei contenitori riutilizzabili sia insufficiente a coprire il fabbisogno.
- **Punto 2- contenitori monouso per rifiuti infetti o presunti tali (per attività ad alto rischio d'infezione)**

Lettera c) La capacità di 80 lt. in materiale plastico non viene prodotta.
- **Punto 3- contenitori per rifiuti taglienti e/o pungenti**

3.1 lettera m) e 3.2 lettera e) Questo tipo di contenitore va inserito in un secondo contenitore rigido, quindi non prevede l'omologa ADR.
3.2 lettera c) muniti di bande calamitate per facilitare l'inserimento di aghi e lame, non abbiamo mai trovato in commercio dei contenitori con questo dispositivo.
- **Punto 4- altri contenitori per rifiuti pericolosi**

4.1 lettera b) Omologa ADR solo per quelli di capacità 40, 60 litri.
4.6 lettera 1) Contenitore da lt. 0.5 (doppio contenitore in vetro) non abbiamo mai utilizzato il vetro in quanto potrebbe rompersi durante le movimentazioni.
Risposta 2:
Punto 1 - A seguito di ampio dibattimento, al fine di garantire una più ampia concorrenzialità, è stato ritenuto opportuno consentire la possibilità di partecipare con contenitori monouso. Tuttavia, vista la convinzione dei componenti della commissione circa l'opportunità di utilizzare contenitori rigidi che meglio ottemperano alle normative vigenti e alle esigenze specifiche in materia di sicurezza e igiene, è stato deciso di riconoscere a questi ultimi

un valore qualitativo superiore attribuendo loro un maggior punteggio di qualità

Punto 2 lettera c) – La capacità 80 lt. viene eliminata

Punto 3 – Osservazione corretta, si eliminano i due punti 3.1 lettera m) e 3.2 lettera e); il punto 3.2 lettera c) viene modificato come segue "*muniti di sistema di sicurezza che permette di identificare il troppo pieno*"

Punto 4 – Osservazione corretta, si modifica il punto 4.1 lettera b) con "*...limitatamente alle capacità 40 e 60 litri*" e si elimina la dicitura "(doppio contenitore in vetro)" dal punto 4.6 lettera 1)

Osservazione 3

CAPITOLATO TECNICO - SEZIONE A

Art. 7 – sistema di pesature

"Sul formulario prima del trasporto devono essere riportati: il peso dei contenitori pieni e il peso del solo rifiuto"

Per quanto riguarda i contenitori riutilizzabili ma per i contenitori monouso l'impianto accetta il peso del materiale da smaltire quindi compreso di contenitore.

Risposta 3:

Sul formulario va riportato sempre peso lordo, netto e tara (anche nel caso di contenitori monouso)

Osservazione 4

CAPITOLATO TECNICO - SEZIONE A

Art. 19 - offerta economica

Lettera A) *Prezzo al chilogrammo (kg.) di rifiuto al netto detto del contenitore* Vedi art. 7

Risposta 4:

Si conferma che nell'offerta economica deve essere indicato il prezzo al chilogrammo (kg.) di rifiuto al netto del contenitore sia nel caso di sistema con contenitori monouso che riutilizzabili.

Osservazione 5:

Possesso di una convenzione con almeno tre impianti per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Il requisito richiesto non rappresenta a nostro avviso garanzia per la stazione appaltante della capacità dei concorrenti di assicurare puntualità e continuità di smaltimento.

Suggeriamo di spostare l'attenzione e quindi la definizione del requisito da aspetti meramente quantitativi a caratteristiche qualitative degli impianti.

La nostra realtà svolge servizi similari a quelli in oggetto, sulla base di una partnership consolidata con un singolo impianto di termovalorizzazione autorizzato per lo smaltimento di un quantitativo annuo di rifiuti prossimo al 25% dell'intera domanda nazionale aggregata. Tali tipologie di accordi, già in essere indipendentemente da una singola procedura di gara, offrono a nostro avviso maggiori garanzie per una stazione appaltante rispetto a convenzioni stipulate in maniera episodica, in forma di accordi collegati a singoli appalti. Quali potrebbero emergere dalle richieste della documentazione di gara nell'attuale stesura.

Alla luce delle suesposte considerazioni si suggerisce la modifica del requisito nel senso della dimostrazione dell'effettiva capacità di smaltimento in termini sia quantitativi (capacità ricettive dell'impianto in convenzione) sia qualitative (tempi precisi e procedurizzati non superiori a 48h per lo smaltimento in caso di fermo o indisponibilità dell'impianto proposto con affidamento in danno ad altro operatore in caso di ritardi).

Risposta 5:

Alla luce delle osservazioni pervenute la Commissione tecnica prevede la modifica del Disciplinare di gara.

Osservazione 6:
Gara a lotto singolo
La procedura articolata su singolo lotto risulta a nostro avviso estremamente limitativa del numero di soggetti in possesso dei requisiti tecnico economici di partecipazione (ad oggi non più di 2/3 soggetti sul territorio nazionale).
Si suggerisce una suddivisione della procedura in almeno tre lotti, individuabili in base ad un criterio territoriale (Ponente, Genova, Levante).
Risposta 6:
Si accoglie e si individuano due lotti funzionali:
Lotto 1 – Aziende Sanitarie (ASL 1, 2, 3, 4 e 5)
Lotto 2 – IRCCS e Enti Ospedalieri (IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino/IST, E.O. Ospedali Galliera, Istituto Giannina Gaslini, Ospedale Evangelico Internazionale)

Osservazione 7:
Offerta economica e fatturazione
Da quanto emerge dalla documentazione non risulterebbe chiaro il riferimento ad una fatturazione effettuata sulla base del peso netto dei rifiuti e non lordo, escludendo quindi il peso dei contenitori utilizzati.
Tale precisazione si rende necessaria, a nostro avviso, al fine di garantire una perfetta comparabilità delle offerte, escludendo l'alea del peso del contenitore, variabile per tipologia e quindi relativo peso.
In caso contrario inoltre, potrebbero risultare penalizzate aziende che prevedano il riutilizzo dei contenitori con conseguente abbattimento della quantità di rifiuto da imballaggio prodotto, nel pieno rispetto delle linee guida della normativa ambientale. Tali aziende si troverebbero infatti con un fatturato ridotto dalla mancata incidenza del peso del contenitore sul totale smaltito all' impianto.
Si richiede di conseguenza di integrare lo documentazione con un'esplicita richiesta di offerta al peso netto con conseguente fatturazione con le stesse modalità.
Risposta 7:
Si conferma che nell'offerta economica deve essere indicato il prezzo al chilogrammo (kg.) di rifiuto al netto del contenitore sia nel caso di sistema con contenitori monouso che riutilizzabili.

Osservazione 8:
Specifiche dei contenitori utilizzati

- **Aghi e taglienti**
  Si richiede la rettifica della prescrizione dell'omologazione ADR per contenitori per taglienti. Tale omologazione risulta infatti presente solo per contenitori utilizzati in paesi che consentono lo smaltimento diretto degli stessi. Prassi esclusa dalla legislazione italiana.
  In merito alle certificazioni richieste per tali contenitori. Sarebbe a nostro avviso più opportuno un riferimento ad una conformità alla norma UNI EN ISO 23907:2013 nonché alla norma NF X 30- 500. Il riferimento ai marchi Kitemark e TuV potrebbe risultare fuorviante, essendo gli stessi enti certificatori con natura commerciale.
  Si segnala comunque che ad oggi non sono in commercio contenitori per taglienti conformi alle citate norme. I prodotti disponibili risultano certificati unicamente CE.
- **Medicinali citotossici**
  Tali contenitori, come i precedenti, non sono omologati ADR, ma semplicemente conformi, per via della loro natura di contenitori interni.
- **Mercurio**
  Si suggerisce di sostituire il vetro con plastica o altro materiale comunque meno fragile.

- **Prove tecniche dei contenitori**

In merito alle prove tecniche richieste per i contenitori utilizzati si segnala quanto segue:

- Le prove richieste si discostano sensibilmente da quanto previsto dalla normativa ADR. In base a tale previsione, i contenitori per poter essere omologati sono già preventivamente sottoposti a stress test conformi a protocolli scientifici procedurizzati (stress termici, stress da urto e caduta). Si sconsiglia pertanto la richiesta di ulteriori test non sorretti da validità scientifica.
- Tra i test richiesti, suscita particolari perplessità la "prova di tenuta ai liquidi", tanto nel protocollo proposto (poco realistico il 30% di liquidi all'interno di un contenitore e comunque necessità di utilizzo di materiale assorbente e/o gelificante), quanto nel l 'attuazione pratica (i contenitori per la raccolta di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono omologati unicamente per lo raccolta di rifiuti solidi).

Risposta 8:

Osservazione corretta, si eliminano i due punti 3.1 lettera m) e 3.2 lettera e); si modifica il punto 4.1 lettera b) con "...limitatamente alle capacità 40, 60 litri" e si elimina la dicitura "(doppio contenitore in vetro)" dal punto 4.6 lettera 1)

In merito alle certificazioni si accoglie e si stabilisce di richiedere la conformità alla norma UNI EN ISO 23907:2013 nonché alla norma NF X 30- 500

Le prove tecniche richieste per i contenitori vengono eliminate.

Osservazione 9:

Essendo il capitolato rivolto esclusivamente al sistema con contenitori riutilizzabili (il 20% dei contenitori monouso non permetterebbe ad un'azienda con sistema monouso di partecipare), Vi informiamo che già nei mesi scorsi il Tar si è espresso in merito a richieste inerenti alla possibilità di svolgere l'attività di raccolta dei rifiuti con contenitori monouso.

Ad esempio, Vi invitiamo quindi a verificare la sentenza sul ricorso n. 225 del 2012 allegata alla presente.

E' attualissimo, il nuovo capitolato di gara pubblicato dall' A.O.U. Città della salute e della Scienza di Torino dove si chiarisce la possibilità di partecipare con sistema a contenitori monouso alle stesse condizioni del sistema a contenitori riutilizzabili (Vi alleghiamo copia del capitolato di gara e chiarimenti ai quesiti, peraltro disponibili sul sito web dell'Azienda Ospedaliera)

Accettando la proposta di inserire il sistema di raccolta con contenitori a perdere, significherebbe estendere la possibilità di partecipazione al presente appalto ad un numero notevolmente maggiore di aziende che per la Vostra Azienda si tradurrebbe in una probabile riduzione del prezzo (incremento dei partecipanti = maggiore competizione) nonché una maggiore possibilità di selezione del fornitore di servizio.

Il sistema monouso può essere al netto dei contenitori (l'importo a base d'asta non varia per sistema monouso o sistema riutilizzabile). La valutazione dell'incidenza del costo del contenitore andrebbe a carico dell'azienda partecipante con sistema monouso.

Si evidenzia che nei mesi scorsi il Sant'Anna di Como ha proceduto all'apertura delle offerte economiche ad euro 0,63/Kg (sistema monouso). Simulando il risultato ottenuto con i contenitori in cartone pur applicando il maggior peso degli stessi il risparmio ottenuto è veramente sorprendente alla luce anche del fatto che non abbiamo fatto distinzione dei rifiuti.

Risposta 9:

A seguito di ampio dibattimento, al fine di garantire una più ampia concorrenzialità, è stato ritenuto

opportuno consentire la possibilità di partecipare con contenitori monouso. Tuttavia, vista la convinzione dei componenti della commissione circa l'opportunità di utilizzare contenitori rigidi che meglio ottemperano alle normative vigenti e alle esigenze specifiche in materia di sicurezza e igiene, è stato deciso di riconoscere a questi ultimi un valore qualitativo superiore attribuendo loro un maggior punteggio di qualità

Osservazione 14:
Al punto 1) "Dichiarazione amministrativa" del Disciplinare di gara, la richiesta di attestato di proprietà *e/o* di convenzione di almeno tre impianti autorizzati allo smaltimento per rifiuti pericolosi a rischio infettivo è inattuabile in quanto è condizione possibile solo e soltanto per un'Impresa per l'intero territorio italiano. Infatti, lo standard richiesto è di n. 2 impianti (di proprietà o in convenzione).
Risposta 14:
Alla luce delle osservazioni pervenute la Commissione tecnica prevede la modifica del Disciplinare di gara.
Osservazione 15:
Posto che la fornitura dei contenitori idonei per il confezionamento dei rifiuti sanitari oggetto di gara è elemento imprescindibile per la corretta esecuzione del servizio di raccolta, si chiede di confermare che in caso di partecipazione in ATI di una società produttrice dei suddetti contenitori, per il requisito relativo al possesso del fatturato realizzato per servizi analoghi venga accettato il fatturato realizzato per la vendita di contenitori a strutture sanitarie/ospedaliere pubbliche e/o private.
Risposta 15:
Si conferma che può essere indicato il fatturato realizzato per la vendita di contenitori a strutture sanitarie/ospedaliere pubbliche e/o private.

Osservazione 16:
Normativa ADR 2015 p.to 6.1.5.2.1 " devono essere riempiti fino alla massa massima per la quale possono essere utilizzati".
Allegato "Prove tecniche contenitori".
Si chiede di modificare i metodi di controllo da Voi individuati sia per la Prova 1 che per la Prova 2 in quanto non rispettano i parametri di nessuna delle normative europee di riferimento. In particolare:
PROVA 1:
La prova di resistenza della maniglia deve essere effettuata contenendo 1,5 volte la massa lorda dichiarata per 1 ora.
PROVA 2:
Il volume d'acqua massimo è del 15% per la NFX; la prova andrebbe effettuata senza l'ausilio del sacco interno in quanto la NFX non prevede il 2° imballaggio interno; prevede invece guarnizione di tenuta all'interno del coperchio. Per l'ADR, dovendo il contenitore contenere materie solide, esso deve essere fornito di un mezzo per trattenere il contenuto liquido o solido, ... Sacco di materia plastica o altro mezzo ugualmente efficace (p.to 6.1.5.1.7 lettera f, Normativa ADR 2015).
Si specifica inoltre che le norme a cui voi fate riferimento come requisito per i contenitori, quali NKX e Kitemark sono normative che vietano in modo assoluto il riutilizzo di contenitori per la raccolta di rifiuti sanitari potenzialmente infetti. Vi invitiamo quindi a verificare gli stralci delle normative.

Risposta 16:
Le prove tecniche richieste per i contenitori vengono eliminate.

Osservazione 17:
Lettera N) p.to 2) "Caratteristiche dei contenitori". Si sottolinea che la richiesta di resistenza alla puntura relativamente all'imballaggio esterno non può essere richiesta come requisito determinante.
Infatti l'art.8 del DPR 254/03 prescrive: " per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, l'utilizzo di apposito imballaggio a perdere anche flessibile; se si tratta, poi, di rifiuti taglienti o pungenti, l'utilizzo (in ogni caso, cioè anche in presenza di un contenitore esterno di plastica) di apposito imballaggio rigido a perdere resistente alla puntura; entrambi tali imballaggi "interni" devono essere contenuti in un secondo imballaggio rigido esterno". Si deduce quindi che, se i rifiuti taglienti e pungenti devono comunque essere inseriti all'interno di un contenitore rigido di plastica, si dimostra ragionevole la richiesta e l'uso di contenitori esterni resistenti al taglio.
Risposta 17:
Si accoglie la richiesta e si elimina la dicitura "resistenza alla puntura da parte di oggetti taglienti e/o acuminati"

Osservazione 18:
"Criteri di aggiudicazione". Nel caso in cui vogliate accogliere la richiesta di approvazione del sistema con contenitori a perdere si richiede la revisione totale della parte B "tipologia e qualità dei contenitori utilizzati nell'ambito dello svolgimento del servizio" in quanto il punteggio sarebbe a favore soltanto del sistema riutilizzabile.
Si chiede di fissare un punteggio inequivocabile e a pari opportunità per entrambi i sistemi, monouso e riutilizzabile.
Risposta 18:
Quesito superato. A seguito di ampio dibattimento, al fine di garantire una più ampia concorrenzialità, è stato ritenuto opportuno consentire la possibilità di partecipare con contenitori monouso. Tuttavia, vista la convinzione dei componenti della commissione circa l'opportunità di utilizzare contenitori rigidi che meglio ottemperano alle normative vigenti e alle esigenze specifiche in materia di sicurezza e igiene, è stato deciso di riconoscere a questi ultimi un valore qualitativo superiore attribuendo loro un maggior punteggio di qualità

Osservazione 19:
L'impostazione della gara ed alcuni requisiti di partecipazione richiesti non consentono di fatto la partecipazione alla Procedura per alcuni soggetti economici di comprovata esperienza ed affidabilità rendendo accessibile la gara soltanto a due o tre operatori economici. In particolare:
a. LOTTO UNICO
La volontà dell'Ente Appaltante di bandire Procedura Aperta in un UNICO LOTTO per tutta la Regione Liguria, alza a tal punto l'asticella per la partecipazione che molti soggetti economici saranno impossibilitati a partecipare.
Anche pensare di ricorrere all'istituto dell'avvalimento appare di fatto inconciliabile con un mercato che oggi evidenzia due o tre *players* con tali requisiti e che, con ogni probabilità parteciperanno in prima persona.
A nostro avviso sarebbe importante proprio al fine di incrementare il livello di concorrenza, suddividere la gara in due o tre lotti.
Tale suddivisione potrebbe essere concepita a livello territoriale (suddividendo il territorio in due

parti: Riviera di Levante e Riviera di Ponente oppure in tre parti: Riviera di Levante, Genova e Riviera di Ponente) o in alternativa seguendo un criterio per Categorie di Rifiuto (Categoria 4 e Categoria 5 oppure, meglio ancora, Rifiuti appartenenti all'insieme dei Rifiuti Sanitari propriamente detti CER 18.XX.XX e altre tipologie di Rifiuto).

b. CONVENZIONE CON TRE IMPIANTI DI INCENERIMENTO E CAPACITA' DEGLI IMPIANTI

Se da un lato è comprensibile la volontà dell'Ente di garantirsi rispetto alla capacità dell'operatore economico di smaltire correttamente e nei tempi indicati dalla normativa il rifiuto prodotto dalle Aziende Sanitarie, al tempo stesso riteniamo che si debbano inserire criteri non soltanto quantitativi ma anche qualitativi per la valutazione degli impianti.

Appare infatti condizione non sufficiente valutare come adeguata la presentazione di n.3 convenzioni con impianti di incenerimento senza andarne a valutare oggettivamente la consistenza (quantità di rifiuto termodistrutto negli anni precedenti, ore di fermo impianto etc....), l'impatto ambientale (distanza dal luogo di produzione) etc.....

Risposta 19:

a. LOTTO UNICO

Si accoglie e si individuano due lotti funzionali:

Lotto 1 – Aziende Sanitarie (ASL 1, 2, 3, 4 e 5)

Lotto 2 – IRCCS e Enti Ospedalieri (IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino/IST, E.O. Ospedali Galliera, Istituto Giannina Gaslini, Ospedale Evangelico Internazionale)

b. CONVENZIONE CON TRE IMPIANTI DI INCENERIMENTO E CAPACITA' DEGLI IMPIANTI

Alla luce delle osservazioni pervenute la Commissione tecnica prevede la modifica del Disciplinare di gara e dei parametri di valutazione.

Alle ore 12,45 la commissione sospende i suoi lavori per una breve pausa.

Alle ore 13,30 la commissione riprende i suoi lavori e prosegue la disamina dei quesiti formulati dagli operatori economici

Osservazione 20:

DISCIPLINARE

- **P. to 1 - Oggetto e importo**

  In relazione a quanto indicato al p.to 1 del Disciplinare di gara, si ritiene opportuno portare l'attenzione sulle seguenti peculiarità della presente procedura a lotto unico:
  - il settore della raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari è composto da un elevato numero di aziende con limitate capacità tecnico/economiche
  - le particolari caratteristiche morfologiche del territorio ligure non agevolano i trasporti ai fini di un'ottimizzazione di una logistica che possa coprire l'intera area

  Per quanto sopra esposto, al fine di dare maggiori opportunità alle aziende medio/piccole, aumentando così la platea dei partecipanti e di ottenere sensibili ottimizzazioni dal punto di vista economico per le AA.SS., si suggerisce di ridimensionare i valori di gara dividendo in più lotti di aggiudicazione come di seguito illustrato, con l'indicazione del numero di lotti massimi aggiudicabili alla stessa impresa pari a uno.

L1	ASL3 Genovese IRCSS AOU San Martino Ente Ospedaliero Ospedali Galliera IPRCS Istituto Giannina Gaslini Ospedale Evangelico Internazionale
L2	ASLIImperiese ASL2 Savonese
L3	ASL4 Chiavarese ASL5 Spezzina

- **P.to 2 - Raggruppamento Temporaneo d'Impresa**
  Si propone di specificare le percentuali dei requisiti minimi dell'azienda capogruppo
- **P.to 3 - Modalità presentazione ... Lettera I**
  In riferimento a quanto sopra esposto al p.to 1, in merito alla suddivisione in più lotti, si sottopone alla Vostra attenzione l'eventualità di abbassare la richiesta di proprietà di 3 impianti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo o contratto/convenzione limitatamente a due impianti per lotto.

Risposta 20:

- **P. to 1 - Oggetto e importo**
  Si accoglie e si individuano due lotti funzionali:
  Lotto 1 – Aziende Sanitarie (ASL 1, 2, 3, 4 e 5)
  Lotto 2 – IRCCS e Enti Ospedalieri (IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino/IST, E.O. Ospedali Galliera, Istituto Giannina Gaslini, Ospedale Evangelico Internazionale)

- **P.to 2 - Raggruppamento Temporaneo d'Impresa**
  Non si accoglie e si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente
- **P.to 3 - Modalità presentazione ... Lettera I**
  Alla luce delle osservazioni pervenute la Commissione tecnica prevede la modifica del Disciplinare di gara.

Osservazione 21:

SEZIONE A – CAPITOLATO

- **Art.3 - Tipologia e modalità**.
  Si chiede che in gara siano indicati i volumi ricavati dai MUD 2014 di ogni ente interessato che risultano sensibilmente differenti rispetto ai dati indicati nel documento
  Riteniamo opportuno inoltre specificare se i volumi indicati nel documento siano lordi o al netto dei contenitori monouso, tenuto conto del fatto che tra gli enti interessati ve ne sono alcuni che utilizzano il monouso e altri che usano il riutilizzabile.
- **Art.5 - Fornitura contenitori, pag.8**
  Si chiede di eliminare il vincolo relativo all'altezza complessiva degli imballaggi impilati che non deve essere superiore a l. 5m

- **Art.5 - Fornitura contenitori, pag.9**
  Si chiede di specificare per quali depositi temporanei debbano essere previste le misure necessarie ad impedire l'accesso a persone non autorizzate
- **Art.5 - Fornitura contenitori, taglienti e/o pungenti**
  Lettera m) si chiede di eliminare la richiesta di omologazione ADR in quanto andranno contenuti all'interno dei contenitori per rifiuti pericolosi a rischio infettivo
- **Art.6 - Piano di Tracciabilità**
  Si chiede di specificare che la tracciabilità richiesta è relativa solo ed esclusivamente ai rifiuti sanitari e precisamente ai codici CER 18.01.03 e 18.01.08
- **Art.19 - Offerta economica**
  Al fine di dare riscontro alla richiesta di distinguere l'offerta economica per ogni Ente contraente è necessario che le quantità di rifiuti siano distinte per ciascun Ente
- **Art.19 - Offerta economica**
  Lettera A. si chiede di specificare che la richiesta di indicare in offerta il prezzo al chilogrammo di rifiuto al netto dei contenitori si riferisce solo ai rifiuti sanitari a rischio infettivo 18.01.03

Risposta 21:

- **Art.3 - Tipologia e modalità.**
  Nel capitolato definitivo saranno inseriti i dati aggiornati dalle singole Aziende Committenti
- **Art.5 - Fornitura contenitori, pag.8**
  Non si accoglie in quanto risponde ad esigenze di sicurezza.
- **Art.5 - Fornitura contenitori, pag.9**
  In tutti i depositi temporanei l'accesso a persone non autorizzate non deve essere consentito
- **Art.5 - Fornitura contenitori, taglienti e/o pungenti**
  Lettera m): Si accoglie, l'omologazione ADR viene eliminata dai requisiti.
- **Art.6 - Piano di Tracciabilità**
  Osservazione corretta: la tracciabilità richiesta è relativa ai rifiuti sanitari pericolosi e precisamente ai codici CER 18.01.03* e 18.01.08*. La possibilità di estendere la tracciabilità ad altri CER (limitatamente a quelli di maggior consumo) sarà valutata positivamente in sede di attribuzione del punteggio di qualità
- **Art.19 - Offerta economica**
  Nel capitolato definitivo saranno inseriti i dati aggiornati dalle singole Aziende Committenti
- **Art.19 - Offerta economica**
  Lettera A: la richiesta di indicare in offerta il prezzo al chilogrammo di rifiuto al netto dei contenitori si riferisce a tutti i CER

La Commissione interrompe i lavori alle ore 14,45 e li aggiorna al giorno 23 Luglio 2015 alle ore 09,45.

****

Verbale di presa visione dei contributi presentati dagli operatori economici partecipanti al "Dialogo tecnico"

Il giorno 23 del mese di Luglio dell'anno duemilaquindici, alle ore 09,45 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64, Genova, si è riunita in seduta non pubblica la Commissione tecnica della gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del servizio di "Smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti dalle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria" per visionare i contributi presentati dagli operatori economici partecipanti al Dialogo tecnico pubblicato in data 26 Maggio 2015.

Sono presenti:

Dott. Franco REVELLI	Dirigente Medico c/o ASL 1 Imperiese
Ing. Giacomo MONTECUCCO	Responsabile S.C. Prevenzione e Protezione c/o E.O. Ospedali Galliera di Genova
Dott.ssa Marina Franca PASQUARELLI VIGNATI	Dirigente Medico c/oASL 3 Genovese

Quali componenti della Commissione tecnica – nominata con determinazione n. 92 del 30/04/2014 e, in rappresentanza della Centrale Regionale di Acquisto:

- Dr. Luigi Moreno COSTA RUP
- Sig.ra Loredana LOTTI Collaboratore Amm.vo
- Sig. Roberto BORETTI Assistente Amm.vo

La Commissione prosegue la disamina dei quesiti formulati dagli operatori economici:

Osservazione 22:
Punto j):
richiesto "*Certificato di iscrizione alla CCIAA ... completo di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali ... presentata da tutte le aziende che ne fanno parte*". Si tratta di documenti distinti e non riconducibili ad un unico documento, e l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali è richiamata nuovamente al punto n). Inoltre, in caso di ATI potrebbero non essere posseduti da impianti che si occuperebbero di solo smaltimento. Al fine di evitare duplicazioni delle richieste, si consiglia di lasciare il riferimento all'albo al solo punto n), e di lasciare tale prescrizione solo per le aziende che svolgeranno effettivamente tale servizio.
Risposta 22:
La Commissione accoglie l'osservazione e provvede a specificare meglio il punto sul Capitolato tecnico.

Osservazione 23:
Punto K:
richiesta "*certificazione ISO 14001 relativa a tutte le strutture utilizzate per lo svolgimento complessivo del servizio in questione*". La prescrizione appare troppo restrittiva, estendendo l'obbligo della certificazione non solo ai concorrenti ma anche ai fornitori. Si chiede inoltre di prevedere elementi alternativi alla certificazione (es: avviamento della procedura di certificazione o presentazione della documentazione di sistema), nel caso di strutture/attività di recente attivazione, viste le tempistiche minime richieste per la certificazione ISO 14000.
Risposta 23:
La certificazione ISO 14001 è richiesta alle sole ditte partecipanti (nel caso di ATI la certificazione deve essere presentata da tutte le ditte facenti parte dell'ATI).

Osservazione 24:
Punto I:
"*dichiarazione attestante la proprietà .... o convenzione da cui risulti il formale impegno da parte di almeno 3 impianti ...* ",. Per le aziende che proporranno il ritiro dei rifiuti con contenitore riutilizzabile, al fine di garantire che gli impianti presentati siano effettivamente fruibili si chiede che le convenzioni debbano prevedere la dichiarazione che l'impianto è dotato di sistema di lavaggio e disinfezione. Nel caso in cui l'impianto di incenerimento non sia in possesso di impianto di lavaggio, si chiede che l'azienda presenti comunque tre impianti di lavaggio. Si chiede inoltre di specificare che gli impianti sono definiti in funzione delle autorizzazioni e non delle linee, al fine di cautelarsi da eventuali fermi dovuti a problemi autorizzativi/amministrativi
Risposta 24:
Alla luce delle osservazioni pervenute la Commissione tecnica prevede la modifica del Disciplinare di gara. Per ciò che concerne la richiesta degli impianti di lavaggio non è condizione vincolante.

Osservazione 25:
Art. 6 modalità di aggiudicazione:
Si chiede che l'applicazione del criterio previsto nel caso di due soli partecipanti (p=40xPmin/P) sia esteso anche nel caso di partecipazione di più aziende. Con il primo criterio indicato, nel caso di più offerte sarebbe infatti vanificato il criterio dell'offerta più vantaggiosa poiché l'elemento prezzo sarebbe preponderante, e sarebbe impossibile compensare - seppur con un elevatissimo punteggio dell'offerta tecnica - i punti ottenuti dall'offerta economica migliore. Si fa presente che, paradossalmente, una azienda potrebbe essere spinta a presentare una offerta tecnica carente a vantaggio di un minor prezzo.
Risposta 25:
Non si accoglie.

Osservazione 26:
Documenti relativi alle omologazioni ADR degli automezzi ... e le analoghe documentazioni relative al trasporto su mezzi di altra natura": la normativa ADR non richiede alcuna omologazione per il trasporto di materie pericolose in colli. Non è specificato quali possano essere i mezzi di altra natura. Si chiede di eliminare la richiesta relativa agli automezzi sostituendola con una dichiarazione di conformità alla normativa ADR, e di specificare cosa si intende per "mezzi di altra natura".
Risposta 26:
Si accoglie la richiesta

Osservazione 27:
Art. 2 punto G:
Richiesto che lo "strumento di rilevazione potrà essere, a richiesta delle Aziende Committenti, di tipo "PORTALE" e/o "TRASPORTABILE". Trattandosi di fornitura "a richiesta", si chiede di specificare in quali strutture è previsto il portale ed in quale quello trasportabile. La richiesta alternativa ha un'elevata differenza economica in sede di valutazione dell'offerta che non può essere lasciata alla discrezionalità. Si chiede in alternativa di lasciare la quantificazione numerica alla discrezionalità dell'offerente e lasciare poi l'attribuzione del punteggio alla valutazione qualitativa
Risposta 27:
Nel capitolato definitivo saranno inseriti i dati aggiornati dalle singole Aziende Committenti

Osservazione 28:
Art. 5 contenitori a rischio infettivo:
Non si capisce quale è la differenza tra i contenitori per zone ad alto rischio indicati al punto n) pag. 9 (da fornire sempre nuovi e confezionati con pellicola termoretraibile) e quelli monouso indicati al punto 2 di pag. 11. Relativamente al punto n) pag. 9 capitolato tecnico, vista la rilevanza economica della richiesta, si chiede di quantificare i contenitori che dovranno essere nuovi *e/o* di prima fornitura.
Risposta 28:
Contenitori al punto 1: si intendono i contenitori nuovi previsti per le sale operatorie;
Contenitori al punto 2: si intendono i contenitori per alto rischio infettivo come ad esempio per ONU materie infettanti cat. A.

Osservazione 29:
Art. 5. punto 2 Relativamente ai contenitori monouso, si segnala che la previsione del materiale *"preferibilmente polietilene"* restringe notevolmente [e possibilità di fornitura (e conseguentemente la concorrenza), senza alcun vantaggio tecnico. Esistono sul mercato imballaggi in materiale plastico prodotti con altri polimeri (es: polipropilene) che garantiscono le medesime prestazioni dei contenitori in polietilene. Si chiede pertanto di eliminare la dicitura "preferibilmente polietilene" o di sostituirla con (ad. Esempio polietilene), specificando che non potranno essere attribuiti punteggi di favore in funzione del materiale di costruzione.
Risposta 29:
Si accoglie e si elimina la dicitura *"preferibilmente polietilene"*.

Osservazione 30:
Art. 5 Punto 3 contenitori per taglienti e pungenti: la richiesta di scritte con caratteri "non inferiori a mm 30 di altezza" risulta non applicabile, in quanto tali scritte sono apposte direttamente dai produttori, e soprattutto non possono fisicamente essere stampate su imballaggi di ridotta volumetria. Si chiede di lasciare l'altezza delle scritte in funzione delle dimensioni del contenitore.
Art. 5 punto 3. In merito al punto m): essere omologati ADR, si rileva che tale richiesta restringe notevolmente le possibilità di fornitura senza alcun vantaggio, in quanto ['omologazione ADR è già obbligatoriamente posseduta dai contenitori esterni in cui i contenitori per taglienti devono essere inseriti. Si chiede pertanto di eliminare tale prescrizione.
Art. 5 Punto 3 contenitori per taglienti e pungenti: richiesta certificazione di prodotto anche per contenitori "portalame": si segnala che i contenitori attualmente in commercio come "portalame" non presentano tale certificazione e si chiede pertanto che la prescrizione della certificazione di

prodotto sia limitata ai soli contenitori per taglienti. In merito alla certificazione si fa presente che gli standard europei sono stati citati ma non definiti (es: marchi Kite, NF o TUV). Essendo questi marchi commerciali generici degli enti di certificazione, occorre aggiungere la normativa di riferimento, ad es. ISO 23907:2013.

Risposta 30:

Punto 3 caratteri contenitori per taglienti: si accoglie la richiesta
Lettera m): si accoglie, l'omologazione ADR viene eliminata dai requisiti.
Punto 3 certificazioni contenitori per taglienti: si richiede la conformità alla norma UNI EN ISO 23907:2013 ovvero secondo la norma NF X 30-500.

Osservazione 31:

Art.5 Punto 4: altri contenitori per rifiuti pericolosi. Si richiede contenitore da 8-9 litri: esistono in commercio anche imballaggi di dimensioni leggermente maggiori (fino a 12 litri) comunemente utilizzati che potrebbero essere forniti. Si chiede pertanto di ampliare la volumetria richiesta.

Art.5 Punto 4.4: per le taniche per rifiuti liquidi sono richiesti imballaggi con doppio tappo (uno a pressione + uno a vite). Si segnala che esistono in commercio numerosi imballaggi omologati ADR senza il tappo a pressione, utilizzabili per lo scopo. Si specifica che l'aggiunta di un tappo a pressione all'imballaggio modificherebbe il sistema di chiusura e invaliderebbe il certificato ADR. Si chiede di modificare le richieste prevedendo che le chiusure siano quelle previste e testate in sede di omologazione.

Art.5 Punto 4.6: si chiede di modificare la richiesta di un "doppio contenitore in vetro" per la raccolta di mercurio. Considerando che per la normativa ADR i rifiuti contenenti mercurio possono essere raccolti anche in imballaggi in altro materiale (es. plastica), il requisito del disciplinare costituirebbe un inutile restrizione, con maggiori problemi legati alla sicurezza del trasporto di imballaggi in vetro. Si chiede pertanto di modificare la richiesta, consentendo la presentazione di imballaggi alternativi

Risposta 31:

Art. 5 - punto 4: si accoglie la richiesta di aumentare la volumetria
Art. 5 - punto 4.4: si accoglie la richiesta
Art. 5 - punto 4.6 lettera 1) - si elimina la dicitura "(doppio contenitore in vetro)"

Osservazione 32:

Art. 6: piano di tracciabilità. Si chiede di prevedere altri sistemi oltre a quelli a marcatura ottica (es, sistemi RFID).

Risposta 32:

Si accoglie la richiesta.

Osservazione 33:

Art.19 offerta economica:

- Nel caso di sterilizzazione "*dovranno essere indicati gli impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani regolarmente autorizzati dove verranno smaltiti i rifiuti sterilizzati*" Si consiglia di togliere la dicitura "*di rifiuti solidi urbani*", in quanto il DPR 254/03, che sostituisce ed abroga il DM 219/00, prevede la possibilità di smaltire i rifiuti sterilizzati anche in impianti dedicati.
- Considerando che i contenitori riutilizzabili vengono richiesti solo per i rifiuti a rischio infettivo, si chiede di prevedere la fatturazione al netto del contenitore solo per quelli riutilizzabili, tenuto conto che quelli monouso vengono smaltiti insieme al rifiuto (soprattutto quelli per i rifiuti diversi dal rischio infettivo).

Risposta 33:

- Si accoglie la richiesta.
- Non accolta. Si conferma che sia nell'l'offerta economica che all'atto della fatturazione deve essere indicato il prezzo al chilogrammo (kg.) di rifiuto al netto del contenitore sia nel caso di sistema con contenitori monouso che riutilizzabili.

Osservazione 34:

Art.21: criteri di aggiudicazione

- **A.1:** numero e capacità degli impianti di cui la ditta possiede la disponibilità: si chiede di specificare il peso di ogni sottoparametro (numero/capacità). In caso contrario verrebbe lasciata ampia discrezionalità alla commissione tecnica con risultato contrario da quanto previsto con l'applicazione di questo criterio di valutazione.
- **A.2:** in merito al numero dei mezzi, si chiede di specificare se sarà valutato positivamente un numero elevato di mezzi o un numero ridotto di mezzi, tale comunque da garantire correttamente il servizio, valutando inoltre il parco veicolare di emergenza.
- **A.3:** Anche al fine di garantire un elevata performance ambientale, pare squilibrata l'attribuzione di 4 punti per i sistemi di pulizia dei mezzi contro i 3 per la tipologia e il numero degli stessi.
- **B.4:** in merito alla valutazione della carica batterica residua, si fa presente che il metodo di valutazione indicato (a minor % di carica batterica maggior punteggio) rischia di determinare differenti punteggi tra concorrenti che presentano imballaggi comunque puliti. Infatti, anche per la normativa HACCP, al di sotto di un certo livello di contaminazione una superficie si considera comunque pulita. Si chiede pertanto di eliminare tale criterio di valutazione. Si ritiene pertanto più opportuno tenere come parametro di valutazione le modalità di campionamento e analisi dei contenitori proposte dai partecipanti.

Risposta 34:

A.1: Si provvederà a modificare e/o integrare gli elementi di valutazione

A.2: non accolta in quanto la valutazione verrà fatta tenendo conto di tutti gli elementi previsti tramite il confronto a coppie Q2

A.3: non accolta in quanto si intende favorire l'adeguata igienizzazione dei mezzi perché afferiscono ad ambienti sanitari

B.4: si accoglie, il parametro viene eliminato

Osservazione 35:

Prove tecniche contenitori: si rileva come le prove tecniche indicate siano difformi da quelle previste dalle normative tecniche cogenti (ADR) o volontarie (es IS023907/13). Si rileva che non è indicato su quali contenitori tali prove debbano essere eseguite. Si specifica infine che, relativamente ai contenitori per rifiuti a rischio infettivo le prove di tenuta ai liquidi sono improprie, in quanto per le disposizioni ADR possono essere utilizzati imballaggi omologati per solidi (quali quelli richiesti nel disciplinare) solo per contenere rifiuti senza matrice liquida, o con matrice liquida minima e facilmente assorbi bile da sostanze assorbenti). Si chiede pertanto di eliminare il criterio di attribuzione dei punteggi mediante test autonomi, chiedendo in alternativa che gli imballaggi siano in possesso di certificazioni aggiuntive oltre a quelle obbligatorie previste dall'ADR.

Risposta 35:

Le prove tecniche richieste per i contenitori vengono eliminate.

Osservazione 36:

Gara a Lotto Unico. Considerata l'importanza del contratto oggetto della presente procedura di gara e visto sia il comma 1 bis dell'art. 2 del D.Lgs. n. 163 del 2006 sia il chiaro dettato che il

legislatore Europeo ha inteso inserire nella Direttiva Appalti 2014/24/UE -la quale, pur non essendo stata ancora recepita riveste tuttavia in indubbio ruolo di linea guida per le gare del prossimo futuro circa il fatto che le Amministrazioni aggiudicatrici siano incoraggiate a suddividere in più lotti i grandi appalti, si suggerisce a Codesta Spett.le Stazione appaltante di articolare la gara in più lotti (come parrebbe essere l'orientamento indicato dall'articolo 9 del Capitolato Speciale, laddove parla di CIG o CUO assegnato al lotto/i della gara). Questo consentirebbe alla SA di avere una platea maggiore di concorrenti: sono pochissime le imprese che possiedono i requisiti per partecipare autonomamente alla procedura di gara (due, al massimo tre). Ciò anche in virtù delle recenti operazioni, intraprese da uno dei principali competitor di mercato, di acquisizione di aziende e rami di aziende operanti nel settore. Suddividere la gara su più lotti consentirebbe invece alle aziende di minor dimensione di poter partecipare senza dover ricorrere alla riunione in Raggruppamenti temporanei. Visti i volumi e le tipologie di rifiuto si potrebbe pensare innanzitutto a una divisione tra i rifiuti destinati allo smaltimento per incenerimento (CER 180103*, 180108*, 180202* e 180109) e tutte le altre tipologie di rifiuto, ovvero a lotti per aree geografiche (ponente Ligure, Genova, Levante Ligure) o ancora per tipologia di azienda sanitaria (Aziende ospedaliere - senza frammentazione territoriale - e aziende sanitarie locali). In particolare in merito a quest'ultimo aspetto, qualora venisse bandita una gara a lotto unico ed a prezzo unico ed invariabile per tutti i produttori di rifiuto, le aziende ospedaliere finirebbero per pagare anche il costo della logistica relativo alle aziende sanitarie con presidi sul territorio, il tutto a detrimento del contenimento della spesa pubblica e della possibilità di ottenere un servizio calibrato sulle specifiche esigenze delle varie realtà sanitarie.

Risposta 36:

Si accoglie e si individuano due lotti funzionali:
Lotto 1 – Aziende Sanitarie (ASL 1, 2, 3, 4 e 5)
Lotto 2 – IRCCS e Enti Ospedalieri (IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino/IST, E.O. Ospedali Galliera, Istituto Giannina Gaslini, Ospedale Evangelico Internazionale)

Osservazione 37:

Convenzione con almeno tre impianti per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Tale prescrizione costituisce un requisito sproporzionato, producendo un irragionevole vincolo alla libera concorrenza; verrebbe infatti impedito a molte imprese di poter partecipare e, d'altro canto, non sarebbe affatto assicurata la garanzia per la stazione appaltante circa la puntualità e la continuità di smaltimento del rifiuto. Un esempio tratto dalla pluriennale esperienza della scrivente impresa può chiarire il tutto. YYYYY è titolare di un termovalorizzatore, autorizzato per lo smaltimento di 32.000 tonnellate di rifiuti sanitari/anno, pari a circa il 23% dell'intera domanda aggregata nazionale, presso il quale sono stati smaltiti il 100% dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle aziende sanitarie clienti della YYYYY. In particolare YYYYY, dal 2001 ad oggi non ha mai smaltito rifiuti a rischio infettivo presso altri impianti ed in virtù del proprio patrimonio tecnologico non è dovuta mai ricorrere a procacciare convenzioni o contratti se non con il fine di ottenere i requisiti per la partecipazione a gare ad evidenza pubblica. Al contrario, altri competitor che non dispongono di impianti di smaltimento, operano da intermediari, procacciando convenzioni con numerosi impianti e spesso con rapporti di esclusiva (anche con impianti di proprietà di aziende di diritto pubblico! direttamente e senza gare per l'affidamento di concessioni). Si arriva quindi al paradosso che competitor, che non hanno fatto investimenti tecnologici, finiscano per essere premiati in quanto presentano convenzioni che - solo in apparenza - assicurano garanzia di continuità di smaltimento del rifiuto. Chiediamo pertanto che tale prescrizione sia cancellata e che in luogo si preveda che ogni impresa partecipante dimostri - a garanzia della continuità di smaltimento del rifiuto - la proprietà ovvero la convenzione con un

impianto regolarmente autorizzato; in caso di fermo o di indisponibilità di questo il soggetto aggiudicatario dovrà garantire in ogni caso lo smaltimento presso altro impianto regolarmente autorizzato, pena l'applicazione di penali per ogni giorno di ritardo sullo smaltimento e pena la risoluzione contrattuale con affidamento in danno ad altro operatore in caso di ritardo di due giorni sullo smaltimento del rifiuto.

Risposta 37:

Alla luce delle osservazioni pervenute la Commissione tecnica prevede la modifica del Disciplinare di gara.

Osservazione 38:

Fatturazione e pagamenti. Occorre specificare che per garantire la comparabilità delle offerte, come del resto indicato dall'autorità Garante per la Concorrenza, ai fini della fatturazione si debba considerare il peso netto dei rifiuti, sottratte quindi le tare dei relativi contenitori e non il peso risultante dall'accettazione del rifiuto all'impianto (che spesso comprende, ove il contenitore sia monouso, anche la tara del contenitore).' Ciò per ovvi motivi:

a. La Stazione Appaltante deve privilegiare e non penalizzare le offerte che prevedano il riutilizzo, il riciclo, e la riduzione della produzione dei rifiuti, ivi compresi i rifiuti costituiti da imballaggio, ottemperando ai principi fondanti ispiratori della normativa ambientale nazionale ed europea. E' pacifico che consentire la fatturazione al peso lordo del rifiuto favorisce invece gli operatori che propongono contenitori a perdere, facendo aumentare il loro fatturato (con maggiori costi a carico della Stazione Appaltante).

b. Inoltre, qualora la fatturazione del .rifiuto venisse resa al peso rilevato a destinazione sarebbe impossibile la comparazione delle offerte, sia in caso di partecipazione di soggetti che propongono contenitori riutilizzabili (peso rilevato a destino: peso netto) e altri che presentano contenitori monouso a perdere (peso rilevato a destino: peso lordo), sia nel caso di più soggetti che presentino contenitori monouso (la spesa finale per l'azienda varia al variare del peso unitario della tara del singolo contenitore, supponendo costante il peso netto del rifiuto).

Per capire quanto sopra valgano i seguenti esempi. Si assuma l'ipotesi che l'ospedale A produca 100 kg di rifiuto; tali kg sono riportati nel modulo di offerta espressi al peso netto.

Alla gara partecipano tre soggetti, X, Y e Z.

Il primo propone contenitori riutilizzabili, e offre un prezzo di 1 €/kg;

Il secondo propone contenitori monouso, con tara unitaria di 500 grammi e offre un prezzo di 0,90 €/kg.

Il terzo propone contenitori monouso, con tara unitaria di 1 kg e offre un prezzo di 0,85 €/kg.

E' evidente che è impossibile determinare il prezzo finale più basso offerto, dipendendo esso dalla destinazione d'uso del contenitore (monouso o riutilizzabile) e dal quantitativo di contenitori utilizzati.

Al contrario, qualora la fatturazione fosse richiesta al peso netto, e le offerte venissero parimenti richieste al peso netto, i prezzi sarebbero immediatamente e pacificamente comparabili; inoltre la spesa a carico della stazione appaltante non sarebbe funzione del tipo di contenitore offerto, né del numero di contenitori utilizzati;' tali componenti costituirebbero invece un'alea non trascurabile a carico della stazione appaltante qualora permanesse nella volontà di consentire la fatturazione dei rifiuti al peso lordo riscontrato a destino.

Per la verità all'articolo 19 del Capitolato Tecnico si parla correttamente di fatturazione al peso netto. Tale concetto dovrebbe essere meglio specificato anche nel disciplinare per evitare successivi fraintendimenti e contenziosi, soprattutto se il soggetto aggiudicatario abbia presentato offerta con contenitori monouso in cartone.

Risposta 38:
Si conferma che sia nell'offerta economica che all'atto della fatturazione deve essere indicato il prezzo al chilogrammo (kg.) di rifiuto al netto del contenitore sia nel caso di sistema con contenitori monouso che riutilizzabili.

Osservazione 39:
Si richiede il motivo per il quale le aziende sanitarie della Regione Liguria producono rifiuti industriali da processi organici ed inorganici (CER delle famiglie 06 e 07, riferiti ad attività tipiche di industrie chimiche). Se ne suggerisce la riclassificazione all'interno dei più appropriati CER della famiglia 18.
Risposta 39:
Nel capitolato definitivo saranno inseriti i dati aggiornati dalle singole Aziende Committenti

Osservazione 40:
Il disciplinare dispone che sono esclusi dall'appalto i rifiuti urbani salvo poi prevedere il capitolato la gestione dei rifiuti di fosse settiche, CER 200304.
Risposta 40:
Nel capitolato definitivo saranno inseriti i dati aggiornati dalle singole Aziende Committenti

Osservazione 41:
Contenitori per rifiuti sanitari a rischio infettivo. Il Capitolato Speciale (pagina 10) dispone che debbano riportare la dicitura "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" con caratteri aventi altezza di 30 mm (3 cm). La norma prescrive tuttavia dimensioni differenti. Qualora permanesse una simile prescrizione di gara, le tampografie possedute, non solo dalla scrivente, ma da tutti gli operatori di mercato, sarebbero inutilizzabili, con aggravio di costi e di tempi. Analoga considerazione vale per i contenitori per la raccolta dei rifiuti a rischio infettivo di tipo monouso (destinati ai reparti ad alto rischio di infezioni) e per i contenitori monouso per aghi e taglienti.
Risposta 41:
Si accoglie l'osservazione e si provvede a modificare il Capitolato tecnico.

Osservazione 42:
Contenitori per aghi e taglienti. Il Capitolato prescrive che i contenitori per aghi e taglienti siano omologati ADR. Trattasi di un contenitore interno, che non può essere avviato direttamente allo smaltimento; sebbene alcuni contenitori siano omologati ADR (in altri paesi ove vengono utilizzati possono essere avviati direttamente allo smaltimento, al di fuori di un contenitore esterno), quelli utilizzati esclusivamente in Italia non lo sono. Si chiede di rettificare tale prescrizione.
Risposta 42:
Osservazione corretta: si provvederà ad eliminare la lettera m) relativa alla richiesta di omologazione ADR

Osservazione 43:
Contenitori portalame (pagina 13 del Capitolato). Il Capitolato prescrive che i contenitori portalame siano omologati ADR. Trattasi di un contenitore interno, che non può essere avviato direttamente allo smaltimento; per questo motivo non esistono contenitori sul mercato omologati ADR. Si chiede di correggere il refuso.
Risposta 43:
Osservazione corretta: si provvederà ad eliminare la lettera e) relativa alla richiesta di omologazione ADR

Osservazione 44:

Certificazioni relative a contenitori per aghi e portalame. Si fa notare che:

- Kitemark e TiiV sono due nomi commerciali. In particolare il Kitemark è un marchio della BSI, *British Standard Institution* e il TiiV è un marchio che associa diverse istituzioni di certificazione tedesche, *Technischer Uberwachungs- Verein.* Riteniamo pertanto che la richiesta non sia pertinente; piuttosto il Capitolato dovrebbe prescrivere che i contenitori debbano essere conformi (e certificati) secondo la norma UNI EN ISO 23907:2013 (che comprende le certificazioni BSI Kitemark), ovvero secondo la norma NF X 30-500;

Non esistono sul mercato portalame certificati secondo le norme citate. Pertanto si chiede di rettificare il capitolato in tale senso. I portalame in commercio sono invece certificati CE, alla stregua di altri presidi e dispositivi medici.

Risposta 44:

Si accoglie l'osservazione e si provvede a rettificare il capitolato

Osservazione 45:

Contenitori per medicinali citotossici. Si fa notare che il contenitore richiesto e descritto da litri 8÷9, disponibile sul mercato è in realtà un contenitore da litri 11,3. Tale contenitore non è omologato ADR (trattasi di imballaggio interno). Non esistono sul mercato altri contenitori rispondenti alle specifiche richieste. Pertanto si chiede di rettificare il Capitolato. Non è descritto l'uso del contenitore da litri 2, ma si presume che sia un contenitore interno tipo "porta-aghi"; specificarne meglio le caratteristiche.

Risposta 45:

Si accoglie l'osservazione e si provvede a modificare il Capitolato tecnico.

Osservazione 46:

Contenitori in vetro per la raccolta del mercurio. Vista la fragilità del vetro, ci permettiamo di consigliare un'altra tipologia di materiale, quale ad esempio la plastica, per la raccolta di tale materiale.

Risposta 46:

Osservazione corretta, si elimina la dicitura *"(doppio contenitore in vetro)"* dal punto 4.6 lettera 1)

Osservazione 47:

A pagina 26 di 29 del Capitolato c'è un refuso, Rettificare il CER 180102* in 180202*. In merito agli impianti di smaltimento dei rifiuti sterilizzati è importante sottolineare che si tratti di impianti di incenerimento di rifiuti urbani, ovvero di impianti di incenerimento di rifiuti speciali, ovvero di impianti di produzione di CDR, in ottemperanza a quanto indicato dalla normativa (DPR 254/2003, articolo 11).

Risposta 47:

Si tratta di refuso si provvederà alla rettifica
Si accoglie l'osservazione e si modifica il capitolato tecnico

Osservazione 48:

Discrepanza tra Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico. Si fa notare che il Disciplinare di gara (contenuto della Busta" Economica) parla di "prezzo offerto con massimo tre cifre decimali risultante dall'applicazione dello sconto percentuale sul prezzo posto a base d'asta per ogni singola voce" e che il Capitolato Tecnico, articolo 19 parla invece dì "valori relativi ai costi unitari e/ o totali del servizio in oggetto devono essere espressi in euro, arrotondati alla

seconda cifra decimale".

Risposta 48:

Trattasi di refuso. Il prezzo offerto dovrà essere espresso in euro con massimo 3 cifre decimali.

Osservazione 49:

Documentazione Tecnica. Si richiede in primo di luogo di sapere se il limite delle 100 pagine fronte/retro voglia dire un totale di 100 facciate oppure dì 200? In secondo luogo, considerata la complessità derivante dal dover descrivere un servizio reso per tutte le strutture sanitarie di un'intera regione, si ritiene che detto limite (quand'anche fosse dì 200 pagine) costituisca un vincolo troppo restrittivo, oltre che un elemento di ulteriore complessità ad elaborare un progetto già dì per sé complesso. Si chiede pertanto di rimuovere tale prescrizione.

Risposta 49:

*".....La Relazione Tecnica deve essere presentata sia in formato cartaceo che su supporto informatico, **sviluppata indicativamente** – **eccetto gli allegati** che si intenda trasmettere – in un numero di **pagine fronte/retro non superiore di norma a 100 (=200 facciate)** e organizzata per capitoli e sottocapitoli (il progetto dovrà essere accompagnato da un indice dettagliato nel quale siano evidenziate le pagine in cui vengono trattati i capitoli e sottocapitoli) ..."*

Osservazione 50:

Elementi di valutazione: numero e capacità degli impianti. Suggeriamo di valutare, invece che il mero numero e la capacità, le caratteristiche tecniche, tecnologiche, nonché l'affidabilità (computata come giorni di funzionamento, giorni di fermo impianto, quantitativi di rifiuto smaltito, ecc.) degli impianti medesimi. Il tutto per garantire la stazione appaltante circa la correttezza e la sicurezza dell'esecuzione del servizio

Risposta 50:

A1: si accoglie l'osservazione, si provvederà a modificare e/o integrare gli elementi di valutazione.

Osservazione 51:

Elementi di valutazione: Controllo di qualità volto a verificare l'efficacia di trattamento di sanificazione dei contenitori riutilizzabili. Si chiede di conoscere quanti punti verranno attribuiti alle ditte che propongano contenitori monouso. O oppure 5?

Risposta 51:

Il parametro di valutazione di che trattasi è stato eliminato

Osservazione 52:

In merito alle prove tecniche sui contenitori.

a. Nessun contenitore con coperchio ad apertura totale resisterà mai alla prova di tenuta ai liquidi. Inoltre tale prova non trova alcun fondamento né logico, né normativo. In primo luogo poiché non è pensabile che la frazione liquida di rifiuto possa essere il 30%. Ciò perché sangue e urina devono essere smaltite nella rete fognaria e non nel contenitore per rifiuti sanitari (DPR 254/2003). In secondo luogo perché qualora il rifiuto a rischio infettivo presenti una frazione liquida deve essere utilizzato idoneo materiale assorbente o gelificante (quale ad esempio il sodio poliacrilato). In terzo luogo perché tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono omologati per la raccolta di rifiuti solidi e non di liquidi:

b. Le prove indicate sono condotte in maniera estemporanea e senza nessun rigore scientifico. I contenitori forniti sono già stati provati ed omologati secondo ADR; le prove

sono state condotte simulando le peggiori condizioni (contenitore condizionato a -23°C), e gli incidenti (caduta) che possono verificarsi" durante le normali operazioni di movimentazione e trasporto. Non si ravvisa perciò la necessità, né l'opportunità di procedere a ulteriori prove empiriche.

c. Si profila una evidente disparità di trattamento riservata ai soggetti candidati che propongano contenitori in cartone. Come può un contenitore in cartone e/o polipropilene alveolare superare la prova di tenuta ai liquidi? Vi è una evidente violazione della par condicio di partecipazione.

Risposta 52:

Le prove tecniche sui contenitori sono state eliminate

Osservazione 53:

Inoltre suggeriamo di considerare una loro valutazione di idoneità a quanto disposto, in materia di sicurezza, dal D. Lgs.81/08.

I contenitori tradizionali in cartone ondulato non possiedono le necessarie e sufficienti caratteristiche di rigidità e resistenza "alle punture e tagli", requisito essenziale al fine di garantire un'adeguata protezione di tutti gli operatori coinvolti dalle attività di confezionamento, trasporto interno, conferimento, stoccaggio e smaltimento. L'uso di tali contenitori non risulterebbe una pratica corretta al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in materia di prevenzione e protezione del lavoratore da tutti i rischi lavorativi, considerando che risulta inverosimile escludere a prescindere (il c.d. "rischio zero") la potenziale ed impropria presenza di oggetti taglienti o acuminati (ad esempio aghi, aghi cannula, linee con aghi montati, etc.) all'interno dei contenitori per rifiuti solidi a rischio infettivo (CER 18.01.03*) per semplice imperizia, imprudenza o negligenza. Le suddette argomentazioni risultano ampiamente supportate dalle modifiche apportate al titolo X del D.Lgs.81/08 dal D.Lgs.19 febbraio 2014 n. 19 in recepimento della Direttiva 2010/ 32jUE in merito alla prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario ed in vigore dal 25 Marzo 2014.

All'articolo 286-sexies il citato D. Lgs 81/08 dispone che

> *Qualora la valutazione dei rischi di cui all'articolo 286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate:*
> *a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio} garantendo l'installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l'efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori»,*

Dalle interpretazioni degli esperti in materia di rifiuti pericolosi, è possibile evincere che l'accezione "tecnicamente sicuri" riferita a tutti i contenitori per rifiuti sanitari a rischio infettivo possa ricondursi al possesso di requisiti prestazionali di resistenza alla perforazione ed al taglio, facenti riferimento a norme tecniche specifiche quali ad esempio la UNI EN ISO 23907:2013.

Risposta 53:

Condividendo le osservazioni in materia di sicurezza è stato stabilito di attribuire un maggior punteggio qualitativo al contenitore rigido.

Osservazione 55:
Quantitativi dei rifiuti riportati all'articolo 3 del Capitolato tecnico. In merito alla tipologia di rifiuto a rischio infettivo, indicata alla lettera A, CER 180103* e 180202* il capitolato riporta quantitativi per un totale di Kg. 2.111.105,46.
Sulla scorta dei dati indicati nelle gare precedentemente esperite dalle singole Aziende Sanitarie nel recente passato e di quelli in nostro possesso (l'Azienda xxxxx è infatti un nostro cliente), risulterebbe che il quantitativo annuale di tale tipologie di rifiuto, sia maggiore di quello da voi indicato e stimabile in circa 3.300.000 kg A riguardo si chiede di riscontrare quale dato sia corretto (quello di capitolato o quello derivante dalla nostra raccolta dati). Si chiede inoltre di indicare tutti i quantitativi espressi al netto del peso dei contenitori utilizzati (siano essi monouso o riutilizzabili) al fine di poter comparare le offerte economiche come già dettagliato al punto 3 della presente nota.
Risposta 55:
Nel capitolato definitivo saranno inseriti i dati aggiornati dalle singole Aziende Committenti.

Osservazione 56:
In merito alla sezione del disciplinare in cui è descritto il contenuto della Busta n. 1 *("Busta n. 1 - Documentazione Amministrativa, lett. j)"),* laddove è richiesto il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. *"relativamente al genere oggetto di gara";* si propone la modifica del termine "genere" con quello di "attività": Il requisito diverrebbe il seguente: *"certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o Registro professionale dello Stato di residenza relativamente alle attività oggetto di gara".*
Risposta 56:
Non si accoglie l'osservazione.

Alle ore 12,45 la Commissione si aggiorna per una breve pausa e riprende i lavori alle ore 13,30.

Osservazione 57:
In riferimento al Dialogo Tecnico relativo alla procedura in oggetto, con la presente si intende evidenziare a codesto Spettabile Ente alcuni aspetti restrittivi contenuti nelle prescrizioni di gara che, di fatto, senza aumentare la qualità del servizio reso, restringono invece la partecipazione ad un paio di operatori economici, se non addirittura ad uno solo.
In particolare si evidenzia che il capitolato di gara prevede la possibilità di fornire contenitori monouso solo nella misura del 20%. Tale richiesta è fortemente penalizzante per la partecipazione in quanto ad oggi solo due operatori economici sul mercato detengono praticamente il monopolio dei servizi con contenitori riutilizzabili ovvero il YYYYY e la XXXXX. Vale la pena evidenziare che qualche anno fa ZZZZZ aveva avuto ragione presso il TAR della Regione Liguria di fronte alla pretesa della ditta XXXXX di forzare la richiesta della documentazione di gara, volendo fornire contenitori riutilizzabili invece dei monouso previsti. Decisioni nello stesso senso sono state prese anche dal TAR della Regione Lombardia e dal Consiglio di Stato.
A questo si aggiunga anche che, negli ultimi mesi, l'Azienda Ospedaliera Città Della Salute di Torino ha ritenuto corretto ripubblicare la gara, aprendo la strada alla fornitura di contenitori monouso, avendo preso atto della restrizione del mercato che la richiesta di sola fornitura di contenitori riutilizzabili comporta.
Risposta 57:
A seguito di ampio dibattimento, al fine di garantire una più ampia concorrenzialità, è stato ritenuto opportuno consentire la possibilità di partecipare con contenitori monouso. Tuttavia, vista la convinzione dei componenti della commissione circa l'opportunità di utilizzare contenitori rigidi che

meglio ottemperano alle normative vigenti e alle esigenze specifiche in materia di sicurezza e igiene, è stato deciso di riconoscere a questi ultimi un valore qualitativo superiore attribuendo loro un maggior punteggio di qualità

Osservazione 58:
Altra prescrizione richiesta, che sicuramente non consentirà la partecipazione se non alle suddette aziende è la disponibilità/convenzione con almeno 3 impianti di termodistruzione per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Premesso che solo un'azienda ad oggi in Italia possiede 3 impianti di termodistruzione, ovvero YYYYY, e che la stessa YYYYY controlla gli spazi commerciali di circa un 25% dei rimanenti impianti di termodistruzione del territorio nazionale, diventa ovvio che la partecipazione sia fortemente limitata alle strategie della predetta società.
Risposta 58:
Alla luce delle osservazioni pervenute la Commissione tecnica prevede la modifica del Disciplinare di gara.

La Commissione interrompe i lavori alle ore 15,00 e li aggiorna al giorno 04 Agosto 2015 alle ore 09,30.

****

Verbale di presa visione dei contributi presentati dagli operatori economici partecipanti al "Dialogo tecnico"

Il giorno 04 del mese di Agosto dell'anno duemilaquindici, alle ore 09,30 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64, Genova, si è riunita in seduta non pubblica la Commissione tecnica della gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del servizio di "Smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti dalle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria" per visionare i contributi presentati dagli operatori economici partecipanti al Dialogo tecnico pubblicato in data 26 Maggio 2015.

Sono presenti:

Ing. Giacomo MONTECUCCO	Responsabile S.C. Prevenzione e Protezione - E.O. Ospedali Galliera di Genova
Dott.ssa Marina Franca PASQUARELLI VIGNATI	Dirigente Medico ASL 3 Genovese

Quali componenti della Commissione tecnica – nominata con determinazione n. 92 del 30/04/2014 e, in rappresentanza della Centrale Regionale di Acquisto:

- Dr. Luigi Moreno COSTA RUP
- Sig.ra Loredana LOTTI Collaboratore Amm.vo
- Sig. Roberto BORETTI Assistente Amm.vo

La Commissione prosegue la disamina dei quesiti formulati dagli operatori economici:

Osservazione 59:
DISCIPLINARE
Oggetto e importo
Il Lotto unico è stato formalmente cassato dal TAR Lombardia. Circa due anni fa l'Azienda Ospedaliera di Como bandiva una gara a lotto unico comprendente svariate Aziende Ospedaliere/Sanitarie della Lombardia; il Bando veniva impugnato da un'Azienda facente parte del mercato con contrati attivi con Aziende Ospedaliere ma evidentemente "tagliata fuori" da un siffatto bando. Il TAR Lombardia dava ragione all'Azienda. L'A.O. di Como quindi provvedeva a riemettere il Bando suddividendolo in 4 Lotti, ciascuno relativo ad una singola Azienda Ospedaliera (Como, Varese, Sondrio e Lecco).
Rischio per la Stazione Appaltante: Capitolato impugnabile, dilatazione tempi di gara con impossibilità di cogliere tempestivamente gli eventuali risparmi di costo.
Durata, decorrenza
Il Lotto Unico e la durata concorrono a restringere a pochissime aziende la possibilità di partecipazione.
Rischio per la Stazione Appaltante: Pagare un prezzo per il servizio molto più alto.
Risposta 59:
Si accoglie e si individuano due lotti funzionali:
Lotto 1 – Aziende Sanitarie (ASL 1, 2, 3, 4 e 5)
Lotto 2 – IRCCS e Enti Ospedalieri (IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino/IST, E.O. Ospedali Galliera, Istituto Giannina Gaslini, Ospedale Evangelico Internazionale)

Osservazione 60:
Modalità di presentazione dell'offerta I) dichiarazione attestante la proprietà di almeno tre impianti autorizzati allo smaltimento
Tale clausola NON fornisce alcuna garanzia all'Ente ed ha l'unico effetto pratico di LIMITARE la concorrenza (tutti gli impianti di smaltimento NON di proprietà, non hanno nessun obbligo nei confronti della Stazione Appaltante, per cui le convenzioni/accettazioni dei rifiuti della Stazione Appaltante NON valgono nulla da un punto di vista legale e contrattuale (servono appunto esclusivamente a limitare la concorrenza con semplici meccanismi che non stiamo ad elencare per brevità) tantomeno la proprietà di un impianto serve a garantire la Stazione Appaltante (le autorizzazioni dell'impianto sono sempre revocabili dagli Enti preposti). L'unica forma di garanzia è costituita dalla polizza fideiussoria del Concorrente, peraltro sempre richiesta dagli Enti pubblici. Le altre clausole hanno avuto ed hanno l'effetto di alzare le barriere di ingresso nel mercato; a seguito del recente "rastrellamento" di Aziende da parte di Eco Eridania, sono ormai pochissime le Aziende in grado di partecipare alla gara. Negli ultimi Capitolati di gare analoghe in Piemonte e Lombardia, la Stazione Appaltante si è limitata a chiedere l'impegno formale al Concorrente a stipulare convenzione/i con gli impianti di smaltimento.
Rischio per la Stazione Appaltante: Limitazione estrema della concorrenza.
Risposta 60:
Alla luce delle osservazioni pervenute la Commissione tecnica prevede la modifica del Disciplinare di gara.

Osservazione 61:
Modalità di presentazione dell'offerta m) dichiarazione attestante il possesso di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio
Tale clausola appare finalizzata a costituire un vantaggio ad hoc per alcune Aziende; i rifiuti sanitari e la loro corretta gestione sono oggetto di uno specifico provvedimento legislativo del Governo Italiano (Dpr 254 del luglio 2003), che ne disciplina puntualmente e precisamente la loro corretta ed obbligatoria gestione. Ogni ulteriore specificazione della Stazione Appaltante comporta quale unico effetto quello di restringere la concorrenza e favorire un Azienda piuttosto che un'altra. Inoltre la norma di settore sancisce che i rifiuti dovrebbero essere avviati allo smaltimento (diverso dallo stoccaggio) nel più breve tempo possibile per cui, soprattutto per i rifiuti a potenziale rischio infettivo che costituiscono oltre il 90% dei rifiuti in gara, dovrebbe essere premiante, dove tecnicamente possibile, l'invio diretto all'impianto di smaltimento (inceneritore o sterilizzazione).
Rischio per la Stazione Appaltante: Limitazione estrema della concorrenza.
Risposta 61:
La dichiarazione attestante l'autorizzazione allo stoccaggio è richiesta qualora non sia possibile l'avvio diretto allo smaltimento.

Osservazione 62:
Modalità di aggiudicazione
La modalità di Gara scelta dalla Stazione Appaltante (60 punti qualità) ha sempre creato, situazioni "curiose" dove la Stazione Appaltante Pubblica paga un prezzo del 50% superiore a quello del Privato, a parità di servizio e di Appaltatore...a ben vedere il meccanismo di punteggiare con la qualità un servizio che è descritto in ogni suo elemento dalla normativa italiana cogente, appare finalizzato alla possibilità di "scegliersi" il fornitore che più aggrada ad un prezzo sempre superiore rispetto a quello corretto.
Risposta 62:
Questa Stazione Appaltante ritiene che la scelta della modalità di aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia la più rispondente alla normativa vigente (con particolare riguardo alla nuova Direttiva europea in materia di appalti). Si evidenzia, peraltro, come la formula utilizzata, prevista dall'allegato P del Regolamento, sia stata più volte contestata dalle Associazioni di categoria come troppo "premiante" della variabile prezzo.

Osservazione 63
Altre informazioni sulla gara nel caso in cui l'ARS Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto ravvisi iniziative delle aziende partecipanti volte ad alterare la libera concorrenza del mercato, procederà a inoltrare segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Tutto il capitolato contiene elementi (ed invenzioni) volti a limitare la concorrenza o a costituire barriere per qualcuno in favore di qualcun altro.ci scusiamo in anticipo per la nota polemica.
Risposta 63:
Il dialogo tecnico viene utilizzato proprio nell'ottica di consentire agli operatori economici interessati di porre i propri quesiti e suggerimenti al fine di aumentare la concorrenzialità.

Osservazione 64

CAPITOLATO SPECIALE

Obblighi dell'aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti

Considerato l'altissimo profilo di qualità (60 punti) della Gara, e considerata la "centralità" del personale addetto al ritiro e trasporto dei rifiuti, sembrerebbe opportuno indicare una forma premiante del tipo di contratto nazionale applicato dalle Aziende; infatti, nonostante esista il contratto FISE ASSOAMBIENTE che tutela ed alza il profilo di qualità dei lavoratori addetti al servizio di raccolta e ritiro dei rifiuti, sono ancora poche le Aziende Private che lo adottano. L'elemento di qualità più tangibile in una gara dove è prevista la raccolta ed il trasporto dei rifiuti (con frequenza praticamente giornaliera e con manipolazione diretta dei rifiuti (pesatura e carico manuale sul camion) dovrebbe essere quella del contratto nazionale applicato ai lavoratori addetti.

Il rischio è quello di mettere fuori gioco le Aziende "serie" che applicano l'unico contratto adatto a garantire l'alto profilo di qualità richiesto, a vantaggio delle aziende che applicano contratti il cui unico scopo è quello di "sfruttare" la manodopera con il beneplacito della stazione appaltante.

Risposta 64:

Questa Stazione Appaltante richiede il rispetto della normativa prevista dal Codice degli Appalti agli artt. 4 e 5 del Regolamento D.P.R. 207/2010. Per quanto riguarda il tipo di contratto applicato dalle singole aziende, nei limiti dell'osservanza della normativa vigente in materia di lavoro, questo rientra nell'autonomia organizzativa e gestionale delle stesse.

Osservazione 65

CAPITOLATO TECNICO

Commento Generale

La gestione dei rifiuti sanitari è disciplinata dal DPR n. 254 che fissa in modo cogente le caratteristiche tecniche del servizio per TUTTI gli operatori. Vi è l'obbligo di incenerire o sterilizzare i rifiuti. Vi è l'obbligo di utilizzare il doppio contenitore per il trasporto (obbligo peraltro già prescritto dalla normativa ADR). Vi è l'obbligo di utilizzare contenitori omologati ai sensi dell'ADR e le cui omologhe sono rilasciate dagli stessi organismi preposti al rilascio delle omologhe dei veicoli che circolano sulle strade. Vi è l'obbligo di utilizzare i contenitori per i taglienti che debbono poi essere riposti all'interno del doppio contenitore per il trasporto. Sono prescritti i tempi massimi di deposito temporaneo dei rifiuti (5 giorni) da cui discende l'obbligo di effettuare il ritiro dei rifiuti con frequenze praticamente giornaliere. Vi sono tutti gli obblighi relativi alla gestione amministrativa dei rifiuti (Formulari, autorizzazioni, etc....). Vi sono poi tutti gli obblighi relativi al trasporto di "beni" in conto terzi ed alla obbligatoria iscrizione delle imprese all'Albo Nazionale dei Gestori dei Rifiuti. Vi sono inoltre gli obblighi di "sostituzione" del parco veicolare vetusto per renderlo conforme alle sempre più stringenti norme sul contenimento dell'inquinamento (divieti di accesso alle aree urbane con veicoli di classe inferiori ad EURO 3). L'ulteriore profilo di qualità obbligatoria è assicurato dai sistemi di certificazione gestione aziendale (ISO 9000, ISO 14000, EMAS, ISO 18000). L'estrema precisione con cui la norma cogente impone debba essere svolto il servizio, NON consente scappatoie e rende il servizio sempre identico sotto il profilo della qualità, sia che lo si svolga per il Pubblico con la gara al massimo ribasso, sia che lo si svolga per il Pubblico con la gara economicamente più vantaggiosa, sia che lo si svolga per il Privato. Ovviamente il "desiderio" di assegnare punti qualità agli elementi tecnici del servizio obbligatori per legge, viene sempre "premiato" con un maggior prezzo pagato. Si spiega solo così l'enorme differenza di prezzo pagato tra Enti diversi anche con lo stesso fornitore.

Commento Generale
Gli unici piccolissimi gradi di libertà lasciati dalla norma riguardano, in teoria, le frequenze di ritiro dei rifiuti (sempre nell'ambito dei 5 gg concessi dalla norma) e la scelta dei contenitori (sempre tra quelli omologati). Tali gradi di libertà dovrebbero essere il vero oggetto della progettazione del servizio MA NON E' COSI'. Il regolamento di gara infatti prescrive le frequenze di ritiro dei rifiuti per ogni sede produttiva (financo la più piccina) e descrive minuziosamente le caratteristiche tecniche dei contenitori (addirittura qui il Capitolato va oltre: fissa le prove meccaniche di resistenza dei contenitori sostituendosi agli organismi già esistenti e preposti al rilascio delle omologazioni e dotati quindi delle apparecchiature idonee all'esecuzione dei test ed alla loro misura) .NON VI E' QUINDI ALCUN ELEMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO CHE POSSA ESSERE OGGETTO DI SPECIFICA PROGETTAZIONE DA PARTE DELLE AZIENDE. LE RELAZIONI TECNICHE DI TUTTE LE AZIENDE NON SONO ALTRO CHE LA DESCRIZIONE PROLISSA DI CIO' CHE SONO OBBLIGATE A FARE PER LEGGE. Il carattere spesso aleatorio e intangibile degli elementi punteggiati (la maggior parte obbligatori per legge) rendono del tutto palese ed evidente che tale attribuzione di punti altro non è che il modo di orientare o cercare di orientare la gara verso il fornitore che più aggrada.
FINALITÀ DEL CAPITOLATO Il presente Capitolato Tecnico disciplina le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio.
La competizione progettuale tra le Aziende dovrebbe essere sulle modalità di esecuzione del servizio, ma tali modalità sono già determinate dalla normativa e dal Capitolato (le 29 pagine del Capitolato Tecnico prescrivono in modo precisissimo qualsiasi elemento tecnico del servizio, compreso ogni dettaglio, anche il più nascosto). In particolare nel Capitolato Tecnico si fa riferimento alle varie normative (abbiamo contato oltre 30 richiami alla normativa, a conferma del fatto che il servizio è già descritto dalla norma). SUGGERIAMO QUINDI DI "ABBASSARE" IL PUNTEGGIO TECNICO E "ALZARE" IL PUNTEGGIO ECONOMICO (p.e. 70 punti prezzo e 30 punti qualità) onde evitare il concreto rischio di "sprecare" soldi pubblici. A NOSTRO PARERE SAREBBE, IN OGNI CASO MOLTO SAGGIO, EFFETTUARE UNA GARA AL MASSIMO RIBASSO, ONDE COGLIERE APPIENO GLI OBIETTIVI GOVERNATIVI DI SPENDING REVIEW (Pagare un prezzo più alto).

Risposta 65
Non si accolgono le osservazioni fatte.

Osservazione 66
PUNTI DI RACCOLTA E FREQUENZA DEI RITIRI d) fornire, appositi supporti carrellati stabili e sicuri che possano consentire la movimentazione dei contenitori nell'ambito delle strutture nonché la loro custodia fino al momento del ritiro.
Non è chiaro se e dove debba essere effettuata anche la movimentazione dei rifiuti all'interno delle strutture (in assenza di elementi più precisi è impossibile la relativa quantificazione delle ore uomo necessarie). Errata quantificazione dei costi e vantaggio per l'attuale fornitore che conosce esattamente l'onere di tale attività.

Risposta 66
I dati necessari per una formulazione corretta dell'offerta saranno indicati sulla documentazione della procedura all'atto della pubblicazione della gara e verificati da tutti gli operatori economici interessati in sede di sopraluogo presso le Aziende committenti.

Osservazione 67

PUNTI DI RACCOLTA E FREQUENZA DEI RITIRI Il servizio dovrà essere prestato per intero 6 giorni su 7 dal lunedì al sabato. La domenica potrà essere svolto in forma ridotta.
Si chiede/consiglia di precisare e quantificare quali attività debbano essere svolte di Sabato e Domenica.

Risposta 67

La Commissione accoglie l'osservazione e provvede a specificare meglio il punto sul Capitolato tecnico.

Osservazione 68

FORNITURA DEI CONTENITORI
La fornitura dei contenitori ha un'importanza strategica per l'andamento di tutta la gara e soprattutto per il prezzo finale del servizio e quindi va prestata particolare attenzione ad ogni parola che viene scritta su tale elemento. Il Dpr 254, ovviamente, non prescrive se il contenitore debba essere monouso o riutilizzabile ma lascia sullo sfondo il riutilizzabile usando il termine "eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso". Il contenitore monouso in cartone è storicamente utilizzato dalle Aziende Sanitarie Pubbliche e Private interessate ad avere un servizio a norma al minor costo possibile; i vantaggi del cartone sono infatti quelli del basso costo di approvvigionamento, del più alto tasso di riempimento del cassone del camion (minor numero di viaggi), della sua leggerezza (minor peso da smaltire) e della sua possibilità di essere incenerito o sterilizzato con il suo contenuto su tutti gli impianti esistenti in Italia (ottimizzazione della fase logistica) e del suo minore ingombro in fase di fornitura (maggiore possibilità di scorta presso l'ospedale e minori viaggi per la consegna degli stessi).L'Azienda Ospedaliera XXXXX ha recentemente bandito una gara al massimo ribasso aggiudicata ad YYYYYY al prezzo di 0,62 €/kg (IVA esclusa) (CER 180103) per il servizio identico al presente basato sull'utilizzo del contenitore monouso in cartone con il sacco interno prescritto dal capitolato di grammatura maggiore di 80 gr/mq (di qualità quindi notevolmente superiore a quello prescritto dal presente CSA, pari a 56 gr/mq).L'alternativa al contenitore monouso in cartone sarebbe quella del monouso in materiale plastico, ma gli elevati costi di acquisto lo mettono quasi sempre fuori mercato e ciò e ben noto a tutti gli operatori del mercato. L'impossibilità esplicita quindi di poter proporre il monouso in cartone (o la sua penalizzazione in fase di punteggio tecnico) e l'impossibilità implicita di poter gareggiare con il monouso in plastica (troppo costoso), "restringono" la gara alle sole due aziende in grado di gestire il contenitore riutilizzabile (ZZZZZ e YYYYY).Recentemente l'AO AAAAA ha esperito una gara d'appalto al massimo ribasso con il bidone riutilizzabile (CER 180103), aggiudicata a ZZZZZ al prezzo di 0,82 €/Kg (IVA esclusa) mentre l'altra Azienda in gara è stata YYYYY al prezzo di 0,93 €/Kg (le sole due aziende che potessero partecipare!). Poco meno di un anno fa l'Azienda BBBBB esperiva gara al massimo ribasso dando la possibilità di partecipare con il cartone monouso o con il bidone riutilizzabile: la gara veniva aggiudicata ad YYYYY con il bidone riutilizzabile al prezzo di 0,75 €/Kg (IVA esclusa). Tutte le ultime gare evidenziano come in realtà il costo di gestione del bidone sia inferiore anche a quello del cartone monouso, a patto che la gara sia organizzata bene. Al contrario, quando la Stazione Appaltante, manifesta negli atti di gara la propria preferenza per il bidone riutilizzabile e rende evidente la penalizzazione del monouso (esplicitamente o implicitamente come detto), ottiene come unico effetto quello di pagare di più lo stesso servizio che le sarebbe stato comunque erogato anche ad un prezzo inferiore.

Risposta 68
A seguito di ampio dibattimento, al fine di garantire una più ampia concorrenzialità, è stato ritenuto opportuno consentire la possibilità di partecipare con contenitori monouso. Tuttavia, vista la convinzione dei componenti della commissione circa l'opportunità di utilizzare contenitori rigidi che meglio ottemperano alle normative vigenti e alle esigenze specifiche in materia di sicurezza e igiene, è stato deciso di riconoscere a questi ultimi un valore qualitativo superiore attribuendo loro un maggior punteggio di qualità

Osservazione 69
FORNITURA DEI CONTENITORI Gli imballaggi al momento della consegna dovranno essere: puliti, ovvero non dovranno presentare sporco visibile ed essere causa di cattivi odori. Per quanto riguarda i contenitori riutilizzabili la norma impone la disinfezione che è cosa ben diversa dalla pulizia; affinché la disinfezione possa ritenersi tale, deve essere individuato un soggetto responsabile ed ogni lotto di bidoni sottoposto a disinfezione deve essere certificato e tale certificazione deve essere allegata alla bolla di consegna dei "bidoni" disinfettati.
Risposta 69
La Commissione accoglie l'osservazione e provvede a specificare meglio il punto sul Capitolato tecnico.

Osservazione 70
FORNITURA DEI CONTENITORI I contenitori esterni, qualora del tipo 'riciclabile', dovranno essere idoneamente lavati e sanificati dopo ogni ciclo d'uso, secondo le disposizioni vigenti (art. 8 – comma 1 – D. M. 219/2000). Tali trattamenti di pulizia dovranno essere effettuati a cura e spese della Ditta aggiudicataria. La stessa dovrà, inoltre, documentare e certificare, a proprie spese e con cadenza trimestrale l'efficacia del ciclo di sanificazione dei contenitori riciclati. La Ditta dovrà a tale proposito produrre il certificato di validazione del processo di sanificazione. L'inosservanza sarà motivo di risoluzione del contratto.
Il DM 219/2000 è stato superato dal Dpr 254/2003; l'attuale norma prescrive la idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso. Non è corretto utilizzare i termini pulizia e sanificazione in luogo di disinfezione. La norma prescrive l'idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso.
Risposta 70
L'idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso è già prevista nel Capitolato tecnico. Viene aggiunto anche il termine di "Sanitizzazione".

Osservazione 71
FORNITURA DEI CONTENITORI
Manca il numero di contenitori da fornire annualmente, suddiviso per sito produttivo, tipologia, forma, volume, colore; tali dati sono ASSOLUTAMENTE indispensabili per la quantificazione economica del servizio e non esistono formule matematiche in grado di "derivare" tali numeri partendo dai kg di rifiuto. La mancata comunicazione di tali dati è inoltre lesiva della par condicio di gara in quanto tali dati sono conosciuti puntualmente dall'attuale fornitore. Viene inoltre richiesta l'omologa ADR (non necessaria!) per i contenitori dei taglienti e conta lame che devono obbligatoriamente essere riposte all'interno del doppio contenitore (questo sì omologato ADR).
Risposta 71
I dati necessari saranno indicati sulla documentazione della procedura all'atto della pubblicazione della gara.
Si accoglie l'osservazione.

Osservazione 72
PIANO DI TRACCIABILITÀ'
Tale attività è molto costosa se non si automatizza; ad oggi esiste solo un impianto di smaltimento in grado di eseguire la lettura ottica. In tutti gli altri casi la lettura ottica deve essere eseguita per forza prima che il rifiuto lasci la sede produttiva. In altre parole l'autista o chi per esso deve eseguire la pesatura e la lettura collo per collo, prima di caricare i rifiuti sul camion. Il costo di tale attività manuale è elevato ed inoltre le persone sono costrette a toccare più volte i contenitori dei rifiuti infetti, aumentando quindi i rischi connessi ed abbassando la sicurezza sul luogo di lavoro.
Risposta 72
Si conferma l'esigenza della tracciabilità. Le ditte offerenti potranno proporre altri sistemi oltre a quelli a marcatura ottica indicato nella bozza di Capitolato tecnico.

Osservazione 73
SISTEMI DI PESATURA
Per lo scorporo della tara dei contenitori riutilizzabili è necessario sapere esattamente il numero di contenitori caricati sul camion divisi per tipologia, quindi servirà il contraddittorio ad ogni ritiro e presso ogni sede produttiva, diversamente l'appaltatore potrà fare ciò che vuole e maggiorare il peso netto in danno all'Azienda Ospedaliera. Non è quindi sufficiente la sola verifica ad inizio appalto del peso dei contenitori vuoti.
Risposta 73
La Commissione tecnica non accoglie l'osservazione. Si ritiene che la pesatura sia già ben dettagliata sul capitolato tecnico (vedi art. 7 sistemi di pesatura).

Osservazione 74
OFFERTA ECONOMICA Per i rifiuti di cui ai codici CER 180103* e 180102* potrà essere formulata anche proposta di smaltimento, previa sterilizzazione ai sensi del Decreto del 26.06.2000 n. 219 art. 8 lettera 1, presso strutture esterne agli Enti Committenti che dovranno essere precisate dalla ditta offerente. In tal caso dovranno essere indicati gli impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani regolarmente autorizzati dove verranno smaltiti i rifiuti sanitari a rischio infettivo sterilizzati.
Questa parte dell'Art. 19 è per la scrivente di difficile interpretazione. Il Decreto citato è stato superato dal Dpr 254, che riportiamo integralmente nelle sue parti relative alla Sterilizzazione.
Art. 7. Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo 1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
Art. 9. Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati 4. I rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in quanto avviati in impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani utilizzando il codice CER 19 12 10.
Le prescrizioni del Capitolato sono in contrasto con la normativa vigente che, nel caso di sterilizzazione di rifiuti al di fuori degli ospedali, consente l'invio del rifiuto sterilizzato presso centri di produzione del CDR. Prescrivere l'utilizzo di impianti di rifiuti solidi urbani ove smaltire il rifiuto sterilizzato equivale a scrivere che la sterilizzazione dei rifiuti NON è ammessa; NESSUN impianto per rifiuti solidi urbani accetta infatti i rifiuti sterilizzati a condizioni economiche interessanti. In Lombardia la sterilizzazione ha preso piede ed ha

abbattuto i costi di smaltimento del CER 180103 grazie al fatto che il rifiuto in uscita dall'impianto di sterilizzazione può essere conferito ad impianti di termovalorizzazione di proprietà di privati e specificatamente progettati per la valorizzazione energetica del CDR. Il costo di incenerimento, in Lombardia, prima dell'avvento della sterilizzazione era di 380 €/ton; ora, gli stessi impianti di incenerimento, a seguito della concorrenza degli impianti di sterilizzazione, "chiedono" al mercato 200 €/ton per lo smaltimento dei rifiuti di cui al CER 180103. Il permanere quindi di tale prescrizione in merito all'utilizzo di impianti per rifiuti urbani, "ostacola" la possibilità di sterilizzare i rifiuti off-site e rischia di ribaltarsi sul prezzo complessivo del servizio che le Aziende Ospedaliere dovranno pagare.

Risposta 74

Si accoglie l'osservazione e si modifica il capitolato tecnico

Osservazione 75

OFFERTA ECONOMICA. Prezzo al chilogrammo (kg.) di rifiuto al netto detto del contenitore, iva esclusa, per ogni gruppo di CER, come specificato nelle tabelle di cui all'art. 4;
Va chiarito se la tara del contenitore e relativa alla sola cassa o anche al coperchio. Va inoltre specificato se i kg di rifiuto indicati nei prospetti di gara siano netti o lordi e nel caso siano già netti, dovrebbe essere indicato anche il peso lordo con il numero dei contenitori delle varie tipologie utilizzati e le relative tare.

Risposta 75

La tara del recipiente è relativa sia alla cassa che al coperchio del contenitore.
Si intende peso netto.

Osservazione 76

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il Criterio di aggiudicazione scelto dalla Stazione Appaltante si presta a molteplici valutazioni. Non essendo noto il base d'asta risulta un po' più laborioso il nostro compito nell'ambito del dialogo tecnico, ma cercheremo di spiegarci lo stesso con esempi numerici. Simulando l'attribuzione di punteggi tecnici ed economici, risulta che ogni punto qualità abbia un valore economico pari a 73.500 €/anno (nel caso di due sole aziende partecipanti alla gara, come sarà stante l'attuale Capitolato).
CRITERI DI AGGIUDICAZIONEA.1) Numero e capacità degli impianti di cui la ditta possiede la disponibilità ovvero presso i quali può conferire i rifiuti (fornire documentazione conspecifica CER) PUNTI MAX 7
Qualora le Aziende si dotassero di una capacità di smaltimento ad hoc per la gara, potrebbe avere senso assegnare dei punti qualità, MA NON E' COSI'. Le Aziende sono costrette a stipulare i contratti di smaltimento con gli inceneritori di anno in anno (anno solare) e solitamente viene dato diritto di prelazione all'Azienda che ha/aveva già il contratto con tale inceneritore. Poiché la capacità autorizzata degli inceneritori è limitata dalla Legge, sono anni che ogni Azienda conferma il proprio contratto di smaltimento, cercando al più di "aumentare" le quantità (cosa non facile vista la saturazione degli spazi autorizzati). Il numero di impianti non ha quindi attinenza con la gara ed è uno specifico interesse strategico di ogni Azienda avere la capacità si smaltimento adeguata ai propri volumi di rifiuto raccolti. L'ATTRIBUZIONE DI TALE PUNTEGGIO E' QUINDI UN VERO E PROPRIO REGALO ALLE AZIENDE, CHE HANNO LA PROPRIA CONVENIENZA SE NON L'OBBLIGO AD AVERE UN'IDONEA CAPACITA' DI SMALTIMENTO (OPPURE E' LECITO IL SOSPETTO (DI CUI CI SCUSIAMO) CHE TALE VOCE SERVA AD AVERE UNA "RISERVA" DI PUNTI DA ATTRIBUIRE ALL'AZIENDA CHE SI VUOLE FARE VINCERE). Il più delle volte succede che

le Aziende "producono" in gara delle lettere di accettazione di impianti che non "prenderanno" mai un solo kg dei rifiuti prodotti dalla Stazione Appaltante, per svariati motivi (eccessiva distanza dai luoghi di produzione, saturazione della possibilità di smaltimento, etc.), il tutto solo per conseguire in modo artificiale più punti qualità. La lettera di accettazione dei rifiuti NON ha NESSUN valore di impegno e la convenzione è relativa alle tonnellate che l'Azienda in gara già raccoglie. Anche la proprietà di un impianto non garantisce la Stazione Appaltante in quanto l'impianto potrebbe essere già saturo o le autorizzazioni potrebbero scadere e/o non essere rinnovate. Chiedere le lettere di accettazione nella documentazione amministrativa ha senso ma punteggiarle con punti qualità E' ILLOGICO OLTRE CHE ASSURDO. (Spreco di danaro pubblico).

Risposta 76

Alla luce delle osservazioni pervenute la Commissione tecnica prevede la modifica dei parametri di valutazione.

Osservazione 77

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE A.2) Tipologia, caratteristiche e numero degli automezzi, da utilizzarsi per il trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento (con riferimento anche a soluzioni che prevedano l'impiego di automezzi a basso impatto ambientale) PUNTI MAX 3

Le Aziende hanno la propria convenienza a rinnovare il parco automezzi perché quelli nuovi consumano di meno e garantiscono il rispetto delle normative ambientali senza le quali è addirittura impossibile entrare in alcune città del Nord-Italia. I mezzi di trasporto devono obbligatoriamente essere conformi alla normativa ADR e rispettare le norme del Codice della Strada. Il Capitolato impone le frequenze di ritiro per cui il numero di automezzi messi a disposizione è lo stesso per tutti. La voce inoltre non è comunque chiara...vale l'equazione: più mezzi=più inquinamento= più punti qualità o meno mezzi=meno inquinamento=più punti qualità? IN OGNI CASO ANCHE QUESTA VOCE RISCHIA DI ESSERE UN REGALO ALLE AZIENDE. (Spreco di danaro pubblico).

Risposta 77

Ogni ditta dovrà offrire un servizio che copra le necessita di ogni singolo Ente committente tenendo conto della proprie capacità intese anche come *".....Tipologia, caratteristiche e numero degli automezzi..."*. Queste saranno valutate dalla Commissione giudicatrice tramite il "Confronto a coppie" Q2.

Osservazione 78

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE A.3) Piano operativo per il mantenimento delle idonee caratteristiche igienico-sanitarie degli automezzi e delle attrezzature di trasporto o di deposito impiegate (con riferimento anche a soluzioni che prevedano l'impiego di prodotti a più basso impatto ambientale) PUNTI MAX 4.

Le attività di cui al punto A.3 generano dei rifiuti il cui produttore è l'Azienda che fa l'attività; sarebbe corretto che il Capitolato chiedesse di allegare alla documentazione la "prova" dell'esecuzione di tali attività negli ultimi tre anni. Tale prova è costituita dai rapporti di analisi dei rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto A.3 per la corretta classificazione e dai formulari di trasporto dei rifiuti con produttore appunto l'Azienda. In ogni caso appare poco sensato assegnare 4 punti a tale voce, visto l'enorme spreco di denaro che comporta. Le Aziende sono obbligate a rispettare le norme igienico-sanitarie e quindi il piano operativo che si intende "premiare" con punti qualità altro non è che la mera riproduzione scritta di quanto le Aziende già fanno o dovrebbero fare. Tali attività in ogni caso avvengono in aree dedicate fuori dal controllo della Stazione Appaltante che non ha quindi modo di verificarne l'eventuale

esecuzione. ANCHE QUESTA VOCE RISCHIA DI FAR LIEVITARE ARTIFICIALMENTE I COSTI SENZA EFFETTI PRATICI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO RESO. PERCHE' PREMIARE CON PUNTI QUALITA' (CON I RELATIVI PIU' SOLDI COLLEGATI) PER UN'ATTIVITA' OBBLIGATORIA E PREVISTE DALLA NORMATIVA E COMUNQUE IMPOSSIBILE DA VERIFICARE DA PARTE DELLE AZIENDE OSPEDALIERE? Cui prodest?

Risposta 78

Le Aziende hanno il dovere e il potere di controllare sia gli automezzi che le attrezzature di trasporto/deposito per quanto afferisce gli aspetti igienico sanitari.

Osservazione 79

CRITERI DI AGGIUDICAZIONEB.1) Caratteristiche dei contenitori riciclabili –Verranno valutate le caratteristiche di resistenza con le modalità di cui all'all. ...- PROVE TECNICHE PUNTI MAX 7.

Correggere il lapsus...la gara almeno in teoria è aperta anche al monouso! T UTTI I CONTENITORI ESTERNI PER IL TRASPORTO AI SENSI DELL'ADR DEI RIFIUTI SANITARI SONO OMOLOGATI. Il rilascio dell'omologa avviene dopo l'esecuzione di test e prove meccaniche ad opera di centri abilitati, dotati delle attrezzature idonee sia all'esecuzione delle prove sia alla loro misura. RITENIAMO SBAGLIATO E CONTRARIO AL BUON SENSO CHE LA STAZIONE APPALTANTE SI VOGLIA SOSTITUIRE AI LABORATORI CERTIFICATI PREPOSTI AL RILASCIO DELLE OMOLOGHE. In ogni caso si fa presente che le prove tecniche descritte nell'allegato son estratte dalla Normativa Francese che VIETA L'UTILIZZO DEL CONTENITORE RIUTILIZZABILE!!!!!!!ANCHE QUESTA VOCE E' UN REGALO ALLE AZIENDE...SCUSATE SE VE LO SCRIVIAMO!

Risposta 79

Il criterio di valutazione è stato modificato.

Osservazione 80

CRITERI DI AGGIUDICAZIONEB.2) Piano di tracciabilità informatizzato e relativo software (Le ditte concorrenti dovranno fornire descrizione del sistema di tracciabilità che intendono proporre con particolare riferimento ai reports mensili sulla quantità e tipologia dei rifiuti prodotta per ogni Centro di Costo, numero di contenitori puliti consegnati, numero di contenitori pieni ritirati, ciclo di vita/numero di riutilizzi del contenitore riciclabile) PUNTI MAX 6

E dagli con il contenitore riutilizzabile!!! Bisognerebbe salvare almeno l'apparenza di una gara "aperta" anche al monouso. In ogni caso le ditte (sic!) che gestiscono il riutilizzabile hanno già il proprio sistema di tracciabilità (basta leggere le brochure delle uniche due aziende che gestiscono il riutilizzabile nel Nord-Italia). Non si capisce davvero perché la Stazione Appaltante voglia premiare con punti qualità (e soldi a questi collegati) una dotazione che le Aziende hanno già per i propri interessi. E' UN ALTRO REGALO ALLE AZIENDE.

Risposta 80

Il piano di tracciabilità è previsto a prescindere dalla tipologia del contenitore. La finalità del sistema di rintracciabilità dei contenitori deve rendere rilevabile la produzione dei rifiuti per Centro di costo con l'utilizzo di qualsiasi tipo di contenitore (monouso o pluriuso). Nel solo caso dei contenitori pluriuso il sistema dovrà consentire la tracciabilità del ciclo di vita del contenitore stesso. Il parametro è stato modificato in funzione dell'apertura all'offerta di contenitori monouso.

Osservazione 81

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE B.3) Controllo di qualità volto a verificare l'efficacia del trattamento di sanificazione e l'integrità dei contenitori (Le ditte concorrenti dovranno fornire descrizione dettagliata delle procedure utilizzate) PUNTI MAX 5.

L'attività di disinfezione dei bidoni riutilizzabili è parte integrante dell'autorizzazione allo smaltimento dell'impianto ed è validata in fase di conferenza dei servizi, cui partecipano i tecnici di ASL e ARPA, a cui spettano i controlli. In ogni caso si chiede e si assegnano 5 punti qualità ad un'attività di controllo che si chiede di svolgere al controllato che cosi diventa controllore di se stesso! TUTTI I CONTENITORI NUOVI O DISINFETTATI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INTEGRI AI SENSI DELLA NORMATIVA ADR. NON HA QUINDI SENSO "PREMIARE" CON PUNTI QUALITA' UN'ATTIVITA' OBBLIGATORIA PER LEGGE. UN ALTRO REGALO ALLE AZIENDE (O SE SI PREFERISCE UN'ALTRA "RISERVA" DI PUNTI DA ATTRIBUIRE ALL'AZIENDA CHE SI VUOLE FAR VINCERE). SCUSATE LA POLEMICA CONTINUA MA FORSE AVETE CAPITO CHE SIA DA CITTADINI SIA DA PROFESSIONISTI DEL SETTORE SIAMO CONTRARI AD OGNI CAPITOLATO CHE PREVEDA IL "REGALO" DI PUNTI QUALITA' ED I RELATIVI SOLDI PUBBLICI AD ATTIVITA' OBBLIGATORIE.

Risposta 81

Il criterio di valutazione è stato eliminato.

Osservazione 82

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE B.4) Carica batterica residua certificata (a minor % di carica batterica maggior punteggio) PUNTI MAX 3

Tutte le attività di certificazione nei svariati campi della scienza e della tecnica sono sempre svolte da Enti terzi rispetto al titolare dell'attività o da macchinari sigillati non manomissibili; si pensi per esempio, al controllo delle emissioni inquinanti dei fumi di scarico dei camini degli insediamenti produttivi. A quanto ci risulta, ma saremo lieti di sbagliarci, gli unici controlli che vengono effettuati sull'attività di disinfezione dei bidoni è sulle acque di scarico dell'impianto di lavaggio, che purtroppo è solo la prima fase del processo di disinfezione. Le altre due fasi, ancora più importanti, sono la perfetta asciugatura e la deposizione di idoneo disinfettante. L'attività più corretta di controllo parrebbe quindi quella del tampone eseguita sulle pareti del contenitore e della successiva analisi microbiologica ad opera di terzi (cioè terzo deve essere sia chi preleva il tampone sia chi esegue le analisi). Il Capitolato "tace" su questo. Sarebbe opportuno precisare un po' meglio l'attività di controllo. Le voci B totalizzano 21 punti qualità e sono tutte relative al bidone riutilizzabile; considerato che sono solamente due le Aziende titolate a partecipare con il riutilizzabile, tale ESAGERATA E MAI VISTA attribuzione di punti APPARE COME uno stratagemma "legale" per indirizzare la gara sul fornitore più gradito. Qualora tale Fornitore fosse a conoscenza del proprio gradimento presso la Stazione Appaltante, potrebbe decidere ante-gara, di "monetizzare" tale gradimento effettuando uno sconto inferiore in quanto sicuro di aggiudicarsi comunque la gara (ogni punto di qualità in meno comporta un maggiore sconto di 73.500 euro/anno per essere recuperato).

Risposta 82

Il criterio di valutazione è stato eliminato.

Osservazione 83

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. C.1) Descrizione delle procedure operative da attivarsi in caso di incidente stradale o in caso di emergenza per sversamento accidentale dagli automezzi, sia per la tutela delle eventuali persone coinvolte, sia per la tutela ambientale

PUNTI MAX 3.
Oltre il 95% dei rifiuti Sanitari viaggia in ADR, che significa automezzi con specifici apprestamenti atti a far fronte alle emergenze e personale dotato di formazione continua verificata ogni 5 anni con esame. La stragrande maggioranza dei rifiuti Sanitari è inoltre solida. In ogni caso negli ultimi 15 anni non si ricordano situazioni di emergenza tali da dover essere richiamate in una specifica voce di Capitolato. Anche qui vale quanto già detto in precedenza...NON SI CAPISCE COME MAI LA STAZIONE APPALTANTE VOGLIA ATUTTI I COSTI PAGARE IN PIU' PER UN SERVIZIO CHE GIA' LE SPETTA! MAH!

Risposta 83

Viene richiesta la descrizione del metodo operativo nel caso di una situazione critica, al fine di valutare la garanzia del servizio e non un servizio aggiuntivo. Il metodo proposto sarà soggettato a valutazione da parte della Commissione giudicatrice con il "confronto a coppie" Q2.

Osservazione 84

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. C.2) Eventi esterni all'organizzazione aziendale che possono ripercuotersi sulla continuità del servizio (avverse condizioni atmosferiche e ambientali, sovrapproduzione di rifiuti, situazioni impreviste, per es. variazioni nel numero e/o nella tipologia delle unità di produzione, ecc.): programmi di intervento, capacità di attivazione e gestione PUNTI MAX 5.
Ma ARS Liguria ci fa o ci è? Le Aziende Ospedaliere sono già stratutelate dalla norma di settore e dal fatto che tutta la gara è "riservata" ad operatori storici del settore (ormai tre, di cui uno escluso dalla presente procedura) che hanno di fatto obbligatoriamente tutta l'organizzazione per far fronte alle paventate avversità. Davvero "strana" la volontà di premiare con cinque punti qualità tale voce.

Risposta 84

Viene richiesta la descrizione del metodo operativo nel caso di una situazione critica al fine di valutare la garanzia del servizio. Il metodo proposto sarà soggettato a valutazione da parte della Commissione giudicatrice con il "confronto a coppie" Q2.

Osservazione 85

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. C.3) Eventi interni all'organizzazione aziendale che possono ripercuotersi sulla continuità del servizio ((criticità tecniche come indisponibilità di strutture/mezzi/attrezzature e del personale per malattie, ferie, scioperi, ecc.): programmi di intervento, capacità di attivazione e gestione PUNTI MAX 5.
Vale quanto sopra.

Risposta 85

Viene richiesta la descrizione del metodo operativo nel caso di una situazione critica al fine di valutare la garanzia del servizio. Il metodo proposto sarà soggettato a valutazione da parte della Commissione giudicatrice con il "confronto a coppie" Q2.

Osservazione 86

CRITERI DI AGGIUDICAZIONED.1) Qualificazione e aggiornamento rivolto al personale degli Enti Committenti con descrizione e durata dei corsi formativi, indicazione delle società o dei professionisti esterni abilitati incaricati dell'attività di formazione, e del tipo di riconoscimento formativo rilasciato (certificazione, attestato) PUNTI MAX 5.
Ogni attività formativa seria e degna di questo nome necessita a monte di una scrupolosa indagine conoscitiva dei deficit conoscitivi di ognuno per poi poter proporre un piano

formativo. L'attività formativa ha quindi un costo che dipende ovviamente "ça va sans dire" da progetto di formazione (argomenti, durata, numero di persone). Due punti qualità di differenza su tale voce equivalgono a circa 150.000 €/anno (centocinquantamilamilaeuro/anno) in più o in meno suggeriamo di inserire nel capitolato l'attività formativa (piani) e renderla obbligatoria per tutti, eliminando l'attribuzione di punti tecnici che rischiano di diventare un clamoroso spreco di denaro pubblico.
IPOTESI:
"A" fa il 20 % di sconto e "B" fa il 2% (A prende 40 p.ti prezzo e B 32,653 p.ti, con un GAP di 7,347); se B "recupera" 8 p.ti qualità (ne ha 60 a disposizione) su A si aggiudica la gara con solo il 2% di sconto (se l'importo a base d'asta fosse di 3.000.000 €/anno, vorrebbe dire che gli 8 punti di "maggiore qualità" valgono 588.000 €/anno di maggiori costi sopportati dalla Stazione Appaltante). In questo caso "B" può decidere di "tarare" il proprio esiguo sconto sulla base di una simulazione di attribuzione voce per voce dei punti tecnici dove non è difficile fare delle previsioni attendibili. Il rischio è, come sta accadendo in altre gare, che il RUP venga trascinato in giudizio e risponda con il proprio patrimonio, per avere organizzato una gara che sembra "andare" nel verso di un enorme spreco di denaro pubblico.
Risposta 86:
A seguito dei quesiti ed osservazioni pervenute i criteri di valutazione sono stati in parte modificati ed i relativi punteggi ridistribuiti; nel caso specifico il valore riferito al parametro di che trattasi è stato ridotto.

La Commissione conclude i lavori alle ore 13,30

****

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. PASQUARELLI VIGNATI Marina Franca

Dott. REVELLI Franco

Ing. MONTECUCCO Giacomo

Dott. Luigi Moreno COSTA

Sig.ra Loredana LOTTI

Sig. Roberto BORETTI